







POR CALABRIA FESR 2014/2020

Asse 3 - COMPETITIVITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI

Azione 3.6.1

Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci

Fondo Venture Capital (FOVEC)

REGOLAMENTO









Sommario

Art. 1 – Oggetto e Finalità	3
Art. 2 – Definizioni	4
Art. 3 – Riferimenti normativi	5
Art. 4 – Soggetti beneficiari, requisiti di ammissibilità, durata	6
Art. 5 Co-investitori Ammissibili	8
Art. 6 – Settori di attività non ammessi	9
Art. 7 – Dotazione finanziaria	10
Art. 8 – Forma, misura e caratteristica dell'Intervento finanziario o Investimento Ammissibile	.10
Art. 9 - Investimenti Ammissibili e limiti quantitativi - Cumulo	11
Art. 10 – Soggetto gestore – Modalità generali di funzionamento	12
Art. 11 – Presentazione delle proposte di investimento	14
Art. 12 – Verifica di ammissibilità. Valutazione, negoziazione e decisione di investimento	15
Art. 13 – Esecuzione delle delibere, obblighi informativi	17
Art. 14 – Gestione degli Investimenti e obblighi di monitoraggio e controllo	18
Art. 15 – Informazione, pubblicità e trattamento dei dati	19
Art. 16 – Disposizioni finali	20
Allegato 1 – Definizioni	21
Allegato 2 – Requisiti generali di ammissibilità, modalità di verifica	25
Allegato 3 – Elementi minimali da esporre nel Business Plan	28
Allegato 4 – Elementi del Contratto di Investimento	29
Allegato 5 – Proposta di Investimento e dichiarazioni Proponente	33
INFORMATIVA PRIVACY	40
Allegato 6 - Manifestazione di interesse vincolante del Coinvestitore e dichiarazioni	43
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) nato/a a (Stato, Comune) il (gg/mm/aaaa) CF residente in (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)	43
Allegato 7 - Dichiarazione relativa ai potenziali conflitti di interesse	47
Allegato 8 - Dichiarazione dati per Disciplina Antimafia	48
Allegato 9 - Dichiarazione sulle Dimensioni di Impresa - Impresa autonoma	50
Allegato 10 - Dichiarazione sulle Dimensioni di Impresa - Impresa che ha relazioni rilevan	









Art. 1 - Oggetto e Finalità

La Regione Calabria, con delibera di Giunta Regionale n. 412 del 01.09.2022 nell'ambito del POR FESR Calabria 2014-2020 e con la valutazione ex ante (VexA), ha delineato una strategia diversificata per moltiplicare il numero e il valore degli investimenti nel capitale di rischio delle start up e imprese innovative della Calabria con un elevato potenziale di crescita anche sui mercati internazionali. Tali imprese, che ci si attende irrobustiscano il tessuto imprenditoriale regionale più attivo sulle frontiere della competizione globale, non sono idonee ad essere assistite finanziariamente in misura sufficiente dal credito ordinario, a causa della mancanza di storia finanziaria, della natura prevalentemente immateriale dei loro investimenti e della difficoltà di prevederne la futura redditività. Tale strategia, mira anche a favorire lo sviluppo e il radicamento sul territorio della Calabria di operatori specializzati nell'assistenza finanziaria, ma non solo, a tali imprese. L'offerta di capitale di rischio è giudicata insufficiente a soddisfare le esigenze di sviluppo di tali imprese in tutta Europa, ma in Italia e nella Calabria tale fallimento di mercato è particolarmente incisivo e tale da consentire un intervento pubblico tramite strumenti finanziari contenenti aiuti di Stato e con il cofinanziamento del bilancio europeo.

Lo strumento Finanziario FOVEC trova origine nella costituzione del Fondo regionale di ingegneria finanziaria (FRIF), costituito come fondo a carattere rotativo articolato su più linee dedicate a specifici target. Tra queste è prevista la Linea Fondo di venture capital (FoVeC) ovvero un fondo a carattere rotativo di equity investment a supporto delle imprese in una fase preliminare o iniziale di sviluppo aziendale escludendo operazioni di fasi precedenti, come ad esempio pre-seed o seed -, con un particolare riferimento a quei settori di mercato ad alto tasso di innovazione e/o di potenzialità di internazionalizzazione, e comunque ad alto tasso di rischio.

In tale ambito, l'Amministrazione regionale interviene per migliorare le condizioni di contesto e sostenere la competitività dei sistemi produttivi e delle imprese; in particolar modo, intende agevolare l'investimento di imprese innovative, aventi almeno una sede operativa sul territorio regionale, mediante la diretta partecipazione al capitale di rischio delle stesse, l'Equity Investment, finalizzato, quindi, alla realizzazione di investimenti materiali ed immateriali da realizzarsi in Calabria.

La Regione Calabria attraverso il FOVEC intende sostenere le imprese aventi sede/unità locale in Calabria, nella crescita e nell'espansione di attività imprenditoriali innovative - anche in ottica di internazionalizzazione- (i.e. lancio di un nuovo prodotto e/o ingresso in un nuovo mercato, adozione di nuovi modelli di business) funzionali a: 1) adozione di soluzione tecniche, organizzative e/o produttive nuove rispetto al mercato di riferimento dell'impresa proponente; 2) nuove tecnologie funzionali all'ampliamento del target di utenza del prodotto servizio/offerto; 3) sviluppo e la vendita di prodotti/servizi innovativi o migliorativi rispetto ai bisogni dei clienti. Creare le condizioni favorevoli per la crescita di un tessuto di imprese innovative, con la possibilità di clusterizzarle intorno alle priorità della Strategia regionale di specializzazione intelligente. Incremento delle opportunità di accesso ai finanziamenti per startup a vocazione innovativa in fase di espansione.

L' Equity Investment quale strumento finanziario d'impresa nella forma di partecipazione al capitale di rischio, rappresenta lo strumento principale, congeniale e coerente al fabbisogno finanziario delle piccole e medie imprese innovative, cioè che hanno intrapreso e concluso, con successo, un percorso di innovazione.

L'Equity Investment, oltre a rappresentare lo strumento finanziario innovativo per eccellenza, in quanto strutturato al fine di sostenere quei processi di sviluppo e industrializzazione di innovazioni tecnicamente









e legalmente sostenibili da parte di imprese esistenti, rappresenta uno strumento finanziario utile anche per incrementare il livello di leva finanziaria richiesta al sistema bancario.

L'Equity Investment è rivolto in particolar modo ad imprese caratterizzate da un forte processo di sviluppo connesso alla industrializzazione e commercializzazione di innovazioni di prodotto e/o di processo. Lo strumento presenta il maggior grado di rischio tra gli interventi tipici di finanziamento all'impresa ai quali si affiancano poi il *mezzanine financing* (strumento finanziario ibrido che, in linea teorica, si colloca in una posizione intermedia, in termini di rischio e conseguentemente di costo, fra il capitale di debito ed il capitale di rischio) ed il finanziamento ordinario a breve e medio/lungo termine (cosiddetto *senior debt*).

Nell'eventualità di liquidazione, fallimento o assoggettamento ad altra procedura concorsuale, la regola generale prevede infatti che il titolare di Equity Investment, quindi il socio, risulta avere una posizione eventuale e residuale rispetto al totale soddisfacimento dei creditori *senior* e *junior* (es. creditore *mezzanine*).

Per il sistema economico e finanziario italiano, ed ancor di più per quello calabrese, caratterizzati da una bassa capitalizzazione, scarsa propensione all'ingresso nella compagine sociale di nuovi soci di capitali, eccessivo ricorso all'autofinanziamento o ancor di più all'indebitamento bancario a breve, l'Equity Investment, con la sua peculiarità tecnica, può costituire un'opportunità, un'alternativa finanziaria a quelle già esistenti, inserendosi nel quadro complessivo della strumentazione più tradizionale a supporto della crescita e dell'espansione dell'impresa innovativa.

Al fine di rispettare i principi della gestione commerciale e dell'orientamento al profitto e quindi la compatibilità dell'aiuto di Stato all'art. 21 del RGE, le decisioni di investimento e le altre decisioni di rilievo riguardanti le singole Imprese Ammissibili, sono assunte, con procedure tali da evitare conflitti di interesse, anche potenziali, in particolare con Parti Correlate.

La struttura organizzativa del fondo FOVEC prevede la costituzione di un Comitato di Valutazione composto da tre componenti, individuati tra il personale della società Fincalabra Spa, con adeguate competenze e in grado di assumere le decisioni di investimenti e disinvestimenti sulla base della istruttoria svolta e della valutazione di cui ai successivi articoli, eseguita da soggetti/società specializzati indipendenti, all'uopo individuati da Fincalabra secondo le vigenti normative.

Art. 2 - Definizioni

Ferma restando la validità di tutte le ulteriori definizioni previste nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, i termini e le abbreviazioni utilizzati nel presente Regolamento, comprese Appendici e/o Allegati, con la lettera iniziale maiuscola e in grassetto, al singolare o al plurale, vanno intesi con riferimento alle definizioni, in grassetto e tra virgolette, introdotte nel Regolamento o riportate in Allegato 1.

Per la terminologia specifica del settore del capitale di rischio riportata in corsivo (quale a titolo esemplificativo, grace period, exit strategy) si fa riferimento all'accezione comunemente adottata nella prassi di mercato italiana e internazionale e si rimanda, per le relative definizioni, a quelle di AIFI - Associazione Italiana Investitori di Venture Capital e Private Equity e a quelle di Invest Europe (riportate nei siti www.aifi.it e www.investeurope.eu).









Art. 3 - Riferimenti normativi

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e in particolare l'articolo 38, paragrafo 4, lettera b, punto ii), del medesimo Regolamento;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e s.m.i.;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione dell'8 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");
- gli Orientamenti per gli Stati membri sui criteri di selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari 2016/C 276/01, Sezione 3.5;
- la Guida all'attuazione dello strumento finanziario EGESIF_14_0041-1 dell'11.02.2015: Guidance for Member States on Article 37(4) CPR Support to enterprises/working capital;
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano ed adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito "Fondi SIE");
- la Decisione di esecuzione della Commissione del 20.10.2015 che approva il programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia CCI 2014IT16M2OP006;









- la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, per la specifica disciplina dell'istituto dell'affidamento in house;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 concernente il Codice dei contratti pubblici;
- il Decreto Legislativo n. 175/2016 concernente il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
- la DGR n.412 del 01.09.2022 che nell'ambito del Por Calabria FESR/FSE 2014/2020 istituisce il "Fondo regionale di venture capital FOVEC" e approva lo schema di finanziamento con Fincalabra S.p.A.

Art. 4 - Soggetti beneficiari, requisiti di ammissibilità, durata

L'Equity Investment operato attraverso il Fondo Fovec, è uno strumento di ingegneria finanziaria rivolto al sostegno finanziario, mediante la diretta patrimonializzazione, di imprese aventi particolari caratteristiche in termini di innovatività o che operano nei settori ad alta tecnologia. Il Fondo è finalizzato a sostenere imprese in fase di start-up e iniziative di spin-off della ricerca nella fase di crescita (non devono essere in fase pre-seed o in fase seed del ciclo di vita dell'impresa, per come comunemente inteso e definito), attive negli ambiti della S3, in settori di mercato ad alto tasso di innovazione e ad alto tasso di rischio.

L'Equity Investment previsto dal presente Regolamento è riservato esclusivamente alle «Imprese Ammissibili» in conformità a quanto previsto nel presente articolo e che, data la natura dell'investimento, devono essere società di capitale (escluse le cooperative) e in forma singola (non aggregata). Le Imprese Ammissibili devono essere PMI non Quotate che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

- a) non hanno operato in alcun mercato;
- b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;
- c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 % del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.

Al momento della presentazione della domanda di partecipazione al Fondo, devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti di ammissibilità:

a) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate¹, relativamente al pagamento

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48 bis, commi 1 e 2 bis del DPR 602/1973. in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. Resta inteso che la previsione di cui alla lettera a) non si applica quando il richiedente ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi a pagare le imposte o i contributi previdenziali









delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione Calabria di importo pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC);

- b) essere in regola con la normativa antimafia, e quindi la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
- c) possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare che dovrà essere comprovata mediante la dichiarazione nella proposta di investimento, di cui all'allegato 5 al presente Avviso, nel quale viene data evidenza che l'impresa è economicamente e finanziariamente sana;
- d) possedere la capacità operativa ed amministrativa in relazione al progetto proposto comprovata mediante la produzione dell'Allegato B al Modulo di Domanda di cui all'Allegato 5 al presente Avviso;
- e) possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti del Beneficiario non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'Art. 14 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- f) avere sede operativa o unità produttiva locale destinataria dell'intervento nel territorio Regione Calabria. Per le imprese prive di sede operativa o unità produttiva nel territorio della Regione Calabria al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al momento del primo pagamento dell'aiuto concesso;
- g) essere microimprese, piccole e medie imprese («PMI»), quali definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ed all'allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 che soddisfano le condizioni fissate dalle normative comunitarie applicabili per gli aiuti al finanziamento del rischio;
- h) essere iscritti al Registro delle imprese e al REA presso la CCIAA competente;
- i) non operare in parte di uno o più settori esclusi, per come precisati al successivo articolo 6;
- j) non trovarsi in una delle condizioni di difficoltà così come le stesse sono definite all'Art. 2, punto 18 lett. da a) ad e) del Reg. 651/2014 [in alternativa, di non essere in difficoltà al 31/12/2019 e di essere diventata impresa in difficoltà nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021];
- k) non essere stato destinatario, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione dell'Avviso, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell'unità produttiva localizzata in Calabria, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre che nel caso di indebita

dovuti, compresi eventuali multe e interessi, purché il pagamento o l'impegno sia stati formalizzati prima della scadenza del termine di presentazione della domanda.









percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;

- l) osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare la normativa in materia di:
 - i. prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
 - ii. salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - iii. inserimento dei disabili;
 - iv. pari opportunità;
 - v. contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
 - vi. tutela dell'ambiente.
- m) Rientrare nei parametri dimensionali delle Piccole e Medie Imprese così come gli stessi sono definiti in Allegato 1 al Reg. 651/2014 e rispettare le condizioni di cui al presente articolo;
- n) presentare una sola domanda a valere sul presente avviso;
- o) non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. non diversamente risolvibile;
- n) non risultare inadempienti o insolventi per quanto riguarda eventuali altri prestiti o contratti di leasing concessi dall'intermediario finanziario o da un altro ente finanziario, a seguito di controlli effettuati conformemente agli orientamenti interni e alla normale politica di credito del Soggetto Gestore.

La durata del Fondo Fovec è fino al 31 dicembre 2030 ed è suddivisa nei seguenti sottoperiodi:

a. investment period, fino al 22 dicembre 2023, durante il quale Fincalabra potrà effettuare Erogazioni per Investimenti Ammissibili subordinatamente all'assunzione entro il 13 novembre 2023 delle relative delibere di investimento assunte dal Cda di Fincalabra sulla base delle decisioni assunte dal "Comitato di valutazione" e alla sottoscrizione entro l'1 dicembre 2023 dei relativi Contratti di Investimento. Tale termine può essere anticipato in caso di esaurimento delle risorse finanziarie effettivamente disponibili per gli Investimenti Ammissibili, del qual caso sarà data adeguata pubblicità sulle pagine dedicate dei siti istituzionali.

b. disinvestment period, dal termine dell'investment period e fino al 31 dicembre 2030.

Art. 5 Co-investitori Ammissibili

Il Soggetto Gestore, si riserva la possibilità di ammettere proposte che contemplano la presenza di coinvestitori, per come di seguito definiti, selezionati mediante apposita e distinta manifestazione di interesse per co-investitori.

Nel caso in cui si attivi la possibilità di presenza di co-investitori, nelle istruttorie delle domande di partecipazione al Fondo effettuate sarà data priorità a quelle proposte che contemplano la presenza di Co-investitori.

Sono «Coinvestitori Ammissibili» gli Investitori Privati che sono indipendenti dal Proponente, ossia che









rispettano congiuntamente i seguenti due requisiti:

- a. alla Data della Proposta (come definita al successivo art. 11) non sono soci dell'Impresa Ammissibile, né titolari di strumenti di Quasi-Equity da questa emessi;
- b. alla data della delibera di investimento del Comitato di Investimento di Fincalabra di cui al successivo art. 12) non sono Parti Correlate dell'Impresa Ammissibile.

Nel caso di raccolta di capitale di rischio tramite portali on-line ai sensi dell'art. 50 quinques del TUF («Equity Crowdfunding») possono essere considerati quali Coinvestitori Ammissibili esclusivamente le società veicolo attraverso cui viene effettuata la raccolta, purché tale società veicolo sia già costituita alla Data della Proposta, affinché possano essere effettuate sulla medesima le verifiche relative al requisito di Coinvestitore Ammissibile.

I Coinvestitori Ammissibili devono possedere i Requisiti Generali di Ammissibilità di cui all'**Allegato 2** nei momenti ivi indicati e in conformità con la normativa tempo per tempo applicabile.

I Coinvestitori Ammissibili sono individuati dai Proponenti, sono soggetti pienamente autonomi rispetto a Fincalabra, e restano tali in tutte le fasi del Coinvestimento (scouting, analisi, valutazione delle imprese, decisione di investimento e delle relative condizioni, acquisizione della partecipazione o dell'investimento Quasi-Equity, gestione dei relativi diritti amministrativi e finanziari, disinvestimento, ecc.), fatta eccezione per quanto pattuito nel Contratto di Investimento. Fermo restando quanto ivi pattuito, i Coinvestitori Ammissibili possono, quindi, effettuare ulteriori investimenti o finanziamenti nella stessa Impresa Ammissibile non effettuati congiuntamente al Fondo FOVEC.

Gli apporti dei Coinvestitori Ammissibili devono essere successivi alla Data della Proposta come definita al successivo art. 11.

Art. 6 - Settori di attività non ammessi

I progetti imprenditoriali, come definiti dal Business Plan devono riguardare una qualsiasi attività economica escluse le seguenti:

- a. quelle comprese nei settori della pesca e dell'acquacoltura, della produzione primaria di prodotti agricoli (Classificazione ATECO 2007 A Agricoltura, silvicoltura e pesca), della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui al comma 3 dell'articolo 1 del RGE, con le precisazioni ivi previste;
- b. quelle illecite: ovvero qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale che si applica a tale produzione, commercio o attività;
- c. quelle riguardanti la produzione e il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi;
- d. quelle riguardanti la fabbricazione e il commercio di armi e munizioni di ogni tipo;
- e. quelle riguardanti il gioco di azzardo e la pornografia;
- f. quelle comprese nel settore informatico qualora le attività riguardino la ricerca, lo sviluppo o applicazioni tecniche relative a programmi o soluzioni elettronici (i) specificamente finalizzati a sostenere









qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nelle precedenti lettere da b) a e) o (ii) destinati a permettere di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati oppure di scaricare illegalmente dati elettronici;

g. quelle comprese nel settore delle scienze della vita quando il sostegno riguarda il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi alla clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici;

h. ulteriori attività economiche che l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-20 riterrà di escludere motivatamente, e che saranno adeguatamente pubblicizzate sulla pagina dedicate dei siti istituzionali.

Art. 7 - Dotazione finanziaria

L'ammontare complessivo delle risorse destinate al "Fondo Venture Capital FOVEC" – sezione del più complesso Fondo Regionale di Ingegneria Finanziaria – di cui al presente Regolamento è pari ad € 3.000.000 a valere sulla Linea di Intervento 3.6.1 "Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci" del POR Calabria FESR 2014/2020.

L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà, nel corso del periodo di operatività del Fondo FOVEC, di decidere, con provvedimento amministrativo, una differente riallocazione delle risorse finanziarie stanziate tra i diversi fondi che compongono il Fondo Regionale di Ingegneria Finanziaria, nel rispetto e nei limiti delle operazioni di Equity Investment già concesse alla data di adozione del provvedimento amministrativo.

Art. 8 – Forma, misura e caratteristica dell'Intervento finanziario o Investimento Ammissibile

Gli interventi finanziari sono quelli realizzati nelle Imprese Ammissibili, devono avere natura temporanea, con una durata di 5 anni che può essere estesa dal CdA di Fincalabra, con apposita delibera, laddove necessario o utile alla migliore dismissione dell'investimento, fino ad un massimo di ulteriori 2 anni (grace period), e devono rispettare quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.

L'intervento finanziario, realizzato da Fincalabra attraverso il Fondo Fovec, in una determinata Impresa Ammissibile, può comprendere anche quelli da effettuarsi in più tranche per effetto del verificarsi di condizioni oggettive (non potestative), o determinate da metodologie oggettive, stabilite nel Contratto di Investimento iniziale che definisce altresì i termini e le condizioni relativi all'investimento delle tranche successive.

In conformità a quanto previsto dall'art. 21 del RGE l'intervento finanziario deve essere realizzato esclusivamente mediante le seguenti forme tecniche:

a. «Equity»: conferimento di capitale a un'impresa, investito direttamente in contropartita della proprietà di una quota corrispondente di quella stessa impresa, di norma tramite la sottoscrizione e il versamento di capitale sociale in fase di costituzione o di aumento di capitale sociale, inclusiva dell'eventuale sovraprezzo, anche attraverso la costituzione di patrimoni destinati e/o sottoscrizione di particolari categorie di azioni dotate di particolari diritti/obblighi;

L'intervento finanziario, inoltre, sempre sotto il profilo delle forme tecniche:









- a. deve essere esclusivamente in denaro e rispettare la Disciplina Tracciabilità e quindi esclusi senz'altro i contanti;
- b. deve avvenire attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari di nuova emissione e quindi mediante il versamento di nuova finanza nelle Imprese Ammissibili.
- c. non deve avvenire sotto forma di debito;
- d. non deve consistere in meri finanziamenti delle passività dell'Impresa Ammissibile;
- e. non deve configurare operazioni di buy out.

L'intervento finanziario deve riguardare progetti imprenditoriali in cui la maggior parte dell'attività operativa dell'Impresa Ammissibile - da svilupparsi in base al Business Plan - sia svolta in Calabria e, in particolare, le cui ricadute economiche, fiscali e occupazionali siano in misura prevalente nella Regione Calabria. In particolare, le Imprese Ammissibili devono avere, al più tardi al momento della prima Erogazione, una sede operativa in Calabria risultante al Registro delle Imprese e la maggioranza dei nuovi dipendenti (prestatori di lavoro subordinato) previsti dal Business Plan oggetto di investimento, deve essere assunta e impiegata presso le unità operative locali in Calabria. Eventuali ricadute economiche, fiscali e occupazionali, sia nel resto d'Italia che all'estero devono essere previste e motivate nel Business Plan, e di norma essere limitate a circoscritte esigenze riguardanti lo sviluppo commerciale, oppure essere sostenute con risorse finanziarie diverse e addizionali.

L'intervento finanziario non può riguardare Business Plan che prevedano di utilizzare gli importi dell'intervento per l'acquisto di terreni edificabili o edificati oltre la soglia del 10% (dell'intervento complessivo previsto nel Contratto di Investimento) di cui all'Articolo 37, paragrafo 13, del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Art. 9 - Investimenti Ammissibili e limiti quantitativi - Cumulo

Per effetto della politica di diversificazione del rischio di Fincalabra nella gestione del Fondo FOVEC devono essere rispettati tutti i seguenti limiti quantitativi, in cui gli importi devono intendersi come esborso totale per l'investimento indipendentemente dalle forme tecniche, incluso il sovraprezzo e comprensivo di tutte le tranche che non si configurano come Interventi/Investimenti Ulteriori:

- a. l'Investimento da parte di Fincalabra, effettuabile anche in più tranche, non può essere superiore a euro 1.000.000,00 in ogni singola Impresa Investita e non può superare la quota del 20% del capitale sociale; Il Finanziamento concedibile sarà comunque parametrato sulla base dei risultati della valutazione dei business plan presentati, effettuata in base a criteri commerciali e di orientamento al profitto del fondo;
- b. la partecipazione complessivamente acquisita tramite l'investimento o i Coinvestimenti non deve determinare il possesso congiunto, da parte di Fincalabra e dei Coinvestitori, della maggioranza dei diritti di voto ordinari in una singola Impresa Investita. I diritti finanziari, viceversa, possono comunque eccedere tale soglia. Tale soglia, inoltre, può essere successivamente superata per effetto di investimenti ulteriori da parte dei Coinvestitori se tali investimenti non costituiscono Coinvestimenti con Fincalabra.

Alle Misure per il Finanziamento al Rischio previste dal presente Regolamento, si applicano i vincoli relativi al cumulo e ai massimali previsti all'art. 8 e al comma 9 dell'art. 21 del RGE, ovvero:









- a. la Misura per il Finanziamento al Rischio può essere cumulata con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato dai costi ammissibili individuabili;
- b. le Misure per il Finanziamento al Rischio non possono superare per una singola impresa l'importo massimo totale di euro 15.000.000,00. Si precisa che a tal fine:
 - va considerato l'esborso complessivo delle Misure per il Finanziamento al Rischio, ovvero considerando l'esborso sia per la quota pubblica sia per la quota dell'Investitore Privato nonché tutti gli esborsi riconducibili agli investimenti Equity o Quasi-Equity a favore della medesima impresa, se del caso considerando anche gli effetti di operazioni societarie straordinarie;
 - non vanno prese in considerazione le Misure per il Finanziamento al Rischio aventi natura fiscale;
 - non costituiscono Misure per il Finanziamento al Rischio gli investimenti realizzati da soggetti a controllo pubblico ove sia dimostrato che essi rispettano il principio dell'investitore privato.

Art. 10 - Soggetto gestore - Modalità generali di funzionamento

La Regione Calabria, con deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 01/09/2022 ha istituito il "Fondo Regionale di Ingegneria Finanziaria". Fincalabra S.p.A., Società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Calabria, Ente strumentale e società in house della Regione Calabria, da essa interamente partecipata, è il soggetto a cui è affidata, la gestione del Fondo Regionale di Ingegneria Finanziaria.

A Fincalabra S.p.A. sono demandate tutte le attività connesse alla pubblicizzazione e diffusione dello strumento finanziario, l'assistenza informativa e tecnica in favore delle Imprese Ammissibili, l'acquisizione e l'istruttoria delle domande di investimento, a partire da una preliminare fase di scouting finalizzata a una intensa attività di sensibilizzazione sullo strumento, realizzata e condotta anche attraverso gli esperti già selezionati sulla misura 1.4.1 del POR FESR Calabria 2014-2020 che possono essere in grado di perseguire gli obiettivi di sensibilizzazione assegnati. La valutazione tecnica della proposta di investimento di cui ai successivi articoli sarà eseguita da soggetti/società specializzati all'uopo individuate da Fincalabra, che trasmetterà gli esiti istruttori e la valutazione svolta al Comitato di Valutazione che assumerà le decisioni di investimento/disinvestimento da trasmettere, a cura dell'Asset responsabile della gestione del Fondo, al Consiglio di Amministrazione di Fincalabra per lo svolgimento delle fasi successive.

Fincalabra S.p.A. gestirà tutte le fasi successive all'ammissione delle domande, quali stipula degli Accordi di Investimento, sottoscrizione dei Patti Parasociali, sottoscrizione e versamento degli aumenti di capitale sociale nelle Imprese Investite, controllo della partecipazione, relazioni periodiche, monitoraggio e controllo dei singoli interventi.

Gli organismi che attuano gli Strumenti Finanziari, ai sensi del comma 1 dell'art. 6 del Reg. (UE) 480/2014 e del comma 14 dell'art. 21 del RGE, agiscono con il livello di professionalità, efficienza, trasparenza e diligenza attese da un organismo professionale esperto nell'attuazione di strumenti finanziari, provvedendo, tra l'altro, che le Imprese Ammissibili oggetto di investimento («Imprese Investite») siano selezionate tenendo in debita considerazione la potenziale validità economica dei loro progetti di avviamento, espansione o rafforzamento generale dell'attività e che le decisioni di investimento:









- a. siano basate su un piano aziendale («Business Plan», con le caratteristiche previste nell'**Allegato 3)** sostenibile che contenga informazioni dettagliate sui prodotti, sull'andamento delle vendite e dei profitti e definisca ex ante la redditività finanziaria; il piano aziendale deve evidenziare un incremento di funzionalità del prodotto e/o sue nuove versioni e/o l'ingresso su un nuovo mercato e/o su nuovi utenti.
- b. prevedano una strategia di uscita (exit strategy) chiara e realistica;
- c. siano frutto dell'applicazione di procedure di due diligence («Istruttoria») come previste al successivo art. 12, tali da assicurare una strategia di investimento sana sotto il profilo commerciale, ivi compresa un'adeguata politica di diversificazione del rischio, allo scopo di conseguire redditività economica ed efficienza in termini di dimensioni del relativo portafoglio di investimenti.

In conformità con le previsioni di cui ai precedenti comma, il criterio di valutazione indicato nell'allegato C "Descrizione degli strumenti" di cui all' ACCORDO DI FINANZIAMENTO (ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 7, del Regolamento UE n. 1303/2013) sottoscritto tra la Regione Calabria e Fincalabra, è la profittabilità potenziale dell'investimento parametrato sulla base dei risultati della valutazione dei business plan presentati, effettuata in base a criteri commerciali e di orientamento al profitto del fondo, tenendo conto:

- a. degli elementi forniti nel Business Plan presentato, tra cui le competenze del team, il progetto imprenditoriale, il business model, il mercato, la concorrenza, l'innovatività, gli economics/financials (variabili economiche, patrimoniali e finanziarie desumibili dalla proiezione del conto economico/stato patrimoniale/cash flow contenuta nel Business Plan che consentono di stimare sia il valore economico dell'impresa, sia il fabbisogno di capitale necessario, sia il piano di copertura finanziario), le potenzialità di exit e altri elementi ritenuti rilevanti (quali, ad esempio, la difendibilità e la sostenibilità nel tempo del vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti esistenti e nuovi, le barriere all'entrata o regolamentari che il settore presenta);
- b. della situazione preesistente che scaturisce da uno o più bilanci d'esercizio, o altri dati storici dai quali potranno essere analizzati la situazione e l'andamento pregressi in termini economico, finanziari e di business, ove significativi.

Il Comitato di Valutazione assumerà le decisioni di investimento/disinvestimento da trasmettere, a cura dell'Asset responsabile della gestione del Fondo, al Consiglio di Amministrazione di Fincalabra per lo svolgimento delle fasi successive anche in base alle regole del fondo e alle indicazioni di funzionamento del Comitato di Investimento, operando nella più assoluta e insindacabile autonomia decisionale, in base ai principi di gestione commerciale, orientamento al profitto, concorrenzialità, trasparenza, massima partecipazione, proporzionalità e non discriminazione e con procedure tali da evitare conflitti di interesse, anche potenziali, in particolare con Parti Correlate.

Fincalabra ha la titolarità giuridica di tutti i rapporti con i terzi del Fondo Fovec ed è pertanto intestataria degli strumenti finanziari oggetto di investimento (quote, azioni, etc..). La partecipazione del Fondo Fovec nelle Imprese Investite ha natura finanziaria e Fincalabra non interviene direttamente o indirettamente nella gestione delle Imprese Investite, fermi restando i diritti che essa detiene in quanto socia o titolare degli strumenti finanziari, anche in considerazione della irrilevanza di tale partecipazione ai sensi della definizione di PMI (lettere a) e c) del comma 2 e presunzione juris tantum del comma 3, dell'art. 3 dell'allegato 1 al RGE). La gestione dell'Impresa Investita, pertanto, è fondata su ampie deleghe operative ai Proponenti e al management da questi individuato nell'ambito del Business Plan approvato e nel suo









rispetto, oltre che sull'eventuale coinvolgimento dei Coinvestitori (ove presenti) secondo quanto previsto dal Contratto di Investimento. Anche per gli aspetti relativi ai diritti patrimoniali e finanziari, Fincalabra opera ove possibile di intesa con i Coinvestitori Ammissibili (ove presenti), fermo restando che Fincalabra, in qualità di titolare giuridico degli Investimenti del Fondo FOVEC, e i Coinvestitori Ammissibili (ove presenti), manterranno la piena autonomia nei reciproci rapporti e in quelli con l'Impresa Investita e i suoi altri soci, salvo quanto eventualmente previsto nel Contratto di Investimento.

Fincalabra per il tramite delle attività di scouting garantiscono alle potenziali Imprese Ammissibili una appropriata attività di informazione e orientamento.

Art. 11 - Presentazione delle proposte di investimento

La modalità di valutazione delle proposte di investimento è a sportello ai sensi del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, art. 5, comma 3, ovvero l'istruttoria è effettuata in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le Proposte di Investimento possono essere presentate, salvo chiusura anticipata dell'Investment Period, fino alle ore 00.00 del 16/09/2023.

Il presente Regolamento sarà visionabile sul sito web della Regione Calabria, www.calabriaeuropa.regione.calabria.it, nonché sul sito web del Soggetto gestore, www.fincalabra.it. Le domande di intervento finanziario, resa nella forma dell'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità previste dagli art. 75 e 76 dello stesso decreto, dovranno essere compilate online, e sottoscritte digitalmente, mediante utilizzo di specifica piattaforma informatica resa disponibile, accedendo, previa registrazione, sul portale di Fincalabra S.p.A (www.fincalabra.it) oppure sul portale Calabria Europa (www.regione.calabria.it/calabriaeuropa), seguendo le istruzioni specificamente fornite nella Guida all'utente, a cui si rimanda.

Pena l'inammissibilità della domanda, ai fini dell'accesso all'intervento finanziario previsto dal presente Regolamento, le imprese richiedenti dovranno presentare online, esclusivamente mediante utilizzo della piattaforma informatica, tutta la documentazione in formato elettronico non modificabile, seguendo le istruzioni e i modelli riportati nel presente regolamento, come di seguito elencata:

- a) Proposta di investimento (Domanda di Ammissione) con le relative dichiarazioni (**Allegato 5**);
- b) Business Plan descrittivo e numerico dell'Impresa Ammissibile, avente i contenuti indicati all'**Allegato 3**;
- c) Documento contenente gli elementi qualificanti del Contratto di Investimento come meglio precisati nell'**Allegato 4**, tra cui senz'altro le principali condizioni economiche;
- d) (nel caso in cui venga effettuata una selezione dei Coinvestitori da parte del Soggetto Gestore), l'eventuale manifestazione di interesse a coinvestire da parte dei Coinvestitori, individuati dalle Imprese Ammissibili proponenti, redatta secondo il modello di cui all'**Allegato 6**, e corredata dei documenti ivi previsti;
- e) la dichiarazione sui potenziali conflitti di interesse, ove esistenti, redatta in conformità al modello di cui all'**Allegato 7**;

Oltre a quanto ai punti sopra indicati, l'Impresa Ammissibile proponente potrà allegare quant'altro ritenuto utile per una valutazione positiva della Proposta di Investimento.

Con la presentazione della Proposta di investimento, l'Impresa Ammissibile proponente e i gli eventuali Coinvestitori:

a. riconoscono e accettano pienamente le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente









Regolamento e che in capo a Fincalabra e alla Regione Calabria non si costituisce alcun obbligo di investimento o finanziamento

b. attestano il possesso dei requisiti previsti agli artt. 5 e 6 e Allegato 2 del Regolamento, sottoscrivendo le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 in conformità ai modelli riportati negli allegati, con la conseguente applicazione, nel caso di dichiarazioni mendaci, della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali, rispettivamente previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R., come da ultimo rese più severe per effetto del citato articolo 264 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34;

- c. assumono l'impegno di comunicare tempestivamente a Fincalabra:
 - i. le eventuali variazioni degli elementi qualificanti del Contratto di Investimento tra cui il venir meno dell'interesse espresso da uno o più eventuali Coinvestitori Ammissibili che hanno presentato la manifestazione iniziale di interesse ad investire o altri elementi rilevanti per la valutazione della Proposta di investimento;
 - ii. gli aggiornamenti delle informazioni e dichiarazioni rese, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso in cui, successivamente alla Data della Proposta, siano intervenuti eventi che rendano superate tali informazioni e dichiarazioni.
- d. prendono atto dell'Informativa sul trattamento dei dati personali riportata nella "Proposta d'Investimento e Dichiarazioni Proponente" di cui all'allegato 5.

Art. 12 - Verifica di ammissibilità. Valutazione, negoziazione e decisione di investimento

L'istruttoria della struttura dell'operazione relativamente alle domande presentate è effettuata da Fincalabra con le modalità valutative a sportello (in base all'ordine cronologico di ricevimento delle proposte) e è di natura estremamente selettiva e basate sulle indicazioni del Comitato di Valutazione, composto da funzionari esperti di Fincalabra S.p.A.

La valutazione di merito è demandata a soggetto/società specializzata individuata da Fincalabra S.p.A. con procedura ad evidenza pubblica.

La valutazione di merito tecnico consiste nell'analisi del Business Plan e della ulteriore documentazione rilevante per la valutazione di profittabilità dell'investimento e verrà svolta da una società specializzata all'uopo incaricata da Fincalabra e selezionata con procedura ad evidenza pubblica.

Il Comitato di Valutazione assume le decisioni di investimento/disinvestimento sulla base dell'istruttoria in ordine alla verifica dei requisiti di ammissibilità e corretta trasmissione della proposta, svolta da Fincalabra, e della valutazione svolta da una società specializzata, entro 45 giorni lavorativi dalla Data di trasmissione della Proposta, salvo richiesta all'Impresa Ammissibile Proponente di specifici maggiori approfondimenti rispetto al Business Plan incluso nella Proposta.

Il Comitato di Valutazione può effettuare, in ogni momento, con il supporto di Fincalabra, interviste e negoziazioni dirette con l'Impresa Ammissibile Proponente o con gli eventuali Coinvestitori, secondo gli usi di mercato e nel rispetto del principio della gestione commerciale, anche in ordine ai contenuti del Contratto di Investimento.

In caso di decisione positiva di investimento, contente i termini di intervento rispetto all'operazione proposta, l'Asset di Fincalabra responsabile della gestione del Fondo predispone la delibera di investimento da sottoporre al Consiglio di Amministrazione di Fincalabra.









Nel corso dell'attività istruttoria e/o della valutazione, se la stessa richiede la produzione di documentazione integrativa da parte dell'Impresa Ammissibile Proponente o degli eventuali Coinvestitori, questa deve essere presentata entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta (data PEC o email), e comunque entro e non oltre il 30/09/2023. In mancanza della documentazione integrativa richiesta, il Comitato di Valutazione completa l'istruttoria sulla base della sola documentazione in suo possesso. La durata complessiva dello svolgimento dell'attività istruttoria e di valutazione è prevista in 60 giorni solari comprensivi dei 45 giorni relativi all'assunzione delle decisioni da parte del Comitato di Valutazione. Tale termine è interrotto in caso di richiesta di documentazione integrativa, ma in tal caso non può protrarsi, per cause imputabili all'Impresa Ammissibile Proponente o all'eventuale Coinvestitore, oltre i 90 giorni solari dalla Data della Proposta. Decorso tale termine salvo rinuncia del Proponente, il Comitato di Valutazione, viste le risultanze dell'attività istruttoria e di valutazione, assume per le opportune decisioni.

Ove si rilevi la mancanza, la perdita o l'impossibilità di acquisire i requisiti di ammissibilità previsti dal Regolamento, il Comitato di Valutazione, interrompe l'istruttoria e ne dà tempestiva e adeguata informativa al CDA di Fincalabra, indicando i requisiti mancanti, per le conseguenti deliberazioni.

Le risultanze dell'istruttoria, sono condensate dal Comitato di Valutazione in un documento denominato «Investment Report», che fornisce un'approfondita analisi della Proposta di Investimento nei suoi vari aspetti, e in particolare:

- a. gli elementi per riscontare i requisiti di Impresa Ammissibile, di eventuali Coinvestitori Ammissibili e Coinvestimento Ammissibile, ferma restando la possibilità di posticipare alcune delle verifiche riguardanti i Requisiti Generali di Ammissibilità cui all'allegato 2;
- b. la stima, redatta da una società specializzata all'uopo individuata da Fincalabra, secondo gli schemi utilizzati per le perizie, della possibile forchetta dell'equity value pre-money in sede di investimento, basata sul Business Plan, gli economics/financials, i dati storici ove esistenti e le altre informazioni a tal fine utilizzate secondo gli usi commerciali, e utilizzando criteri prospettici e metodi finanziari (discounted cash flow) e di mercato (multipli Fatturato/Ebitda), salvo diverse indicazioni date dal Comitato di Valutazione, che determinano le condizioni economiche, e la valutazione ex-ante della potenziale redditività dell'investimento in termini di IRR in caso di pieno successo del Business Plan;
- c. gli elementi rilevanti del Contratto di Investimento di cui all'allegato 4, sulla base della Proposta, degli elementi esaminati e delle eventuali negoziazioni, tra cui:
 - I. le condizioni economiche dell'Investimento e dell'eventuale Coinvestimento Ammissibile, le forme tecniche e l'eventuale ripartizione in più tranche dell'investimento con la relativa ripartizione tra Fincalabra e gli eventuali Coinvestitori Ammissibili;
 - II. le eventuali condizioni vincolanti (sospensive e/o risolutive) in merito ad elementi chiave dell'investimento;
 - III. le condizioni di monitoraggio della partecipazione nel periodo di finanziamento che prevederanno almeno un report annuale sullo stato di avanzamento del piano aziendale, sugli andamenti societari, sulle prospettive di sviluppo per i periodi successivi, sulle criticità riscontrate e i correttivi adottati, ecc.
 - IV. le condizioni relative alla exit strategy, tenuto conto di quanto indicato nella Proposta, ivi incluse le eventuali condizioni di ripartizione asimmetrica dei profitti a vantaggio degli eventuali Coinvestitori Ammissibili ove da questi richiesta e confermata nella manifestazione









di interesse vincolante.

Il CDA di Fincalabra ha cura che le delibere siano assunte in presenza di sufficienti disponibilità finanziarie del Fondo Fovec vale a dire:

- a. che queste siano sufficienti a fare fronte agli Investimenti Iniziali deliberati positivamente ma non ancora contrattualizzati e/o erogati;
- b. che queste siano sufficienti a fare fronte alle Proposte di Investimento Iniziali pervenute precedentemente e non oggetto di una delibera negativa, consentendo di attribuire le risorse finanziarie nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle Proposte.

c.

Art. 13 - Esecuzione delle delibere, obblighi informativi.

Fincalabra entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della delibera del Consiglio di Amministrazione di decisione ad investire, comunica via PEC («Data di Comunicazione della Decisione di Investimento») l'esito di tale delibera e tutti gli elementi rilevanti del Contratto di Investimento all'Impresa Ammissibile proponente e agli eventuali Coinvestitori, invitandoli alla finalizzazione e alla firma del Contratto di Investimento, entro i termini di perfezionamento previsti nella delibera che non potranno eccedere i 90 (novanta) giorni solari dalla Data di Comunicazione della Decisione di Investimento e, comunque, entro e non oltre il temine massimo dell'1.12.2023.

L'Impresa Ammissibile proponente e gli eventuali Coinvestitori devono comunicare tramite PEC a Fincalabra, entro 15 giorni dalla Data Comunicazione della Decisione di Investimento e comunque al massimo entro il 31/10/2023, a pena di decadenza della delibera stessa, l'accettazione di tutti gli elementi rilevanti del Contratto di Investimento, accettazione che può avvenire anche inviando il Contratto di Investimento firmato.

La sottoscrizione del Contratto di Investimento da parte di Fincalabra è subordinata all'esito positivo di tutte le verifiche delle eventuali condizioni poste nella delibera e alla verifica dei Requisiti Generali di Ammissibilità di cui all'Allegato 2, così come l'Erogazione per l'Investimento Ammissibile è subordinata all'esito positivo di tutte le verifiche delle condizioni poste nel Contratto di Investimento. Al fine dalla verifica dei Requisiti Generali di cui all'Allegato 2, l'Impresa Ammissibile Proponente e gli eventuali Coinvestitori devono produrre quanto loro richiesto da Fincalabra in conformità ai modelli pertinenti, entro 10 giorni solari dalla relativa richiesta, salvo il maggior termine eventualmente previsto nella richiesta.

Qualora non siano rispettati i termini e le modalità di cui ai punti precedenti, Fincalabra invia senza indugio un sollecito all'Impresa Ammissibile Proponente e agli eventuali Coinvestitori inadempienti, e per conoscenza agli altri, invitandoli ad adempiere entro 5 (cinque) giorni lavorativi da tale sollecito, in mancanza di tale adempimento Fincalabra ne dà comunicazione al Comitato di Investimento e al Consiglio di Amministrazione per la revoca della delibera di decisione a investire e il disimpegno della relativa disponibilità finanziaria del Fondo Fovec. Restano in ogni caso fermi i termini dell'Investment Period di cui all'art. 4, salvo diversa espressa modifica del presente Regolamento.

Tutti gli Investimenti operati attraverso il Fondo FoVeC potranno essere inclusi nell'elenco delle operazioni finanziate dal POR, pubblicato a cura della Regione, ai sensi dell'art. 115 (2) del Reg. (UE) 1303/2013. Tali Investimenti, inoltre, sono soggetti alla Disciplina Trasparenza e, nel caso di Investimento









Ammissibile superiore a euro 500.000,00, agli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 9 (1) (c) del RGE con riferimento alle informazioni ivi indicate nell'allegato III.

Nel sottoscrivere il Contratto di Investimento, le Imprese Investite accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi, dell'importo dell'Investimento Ammissibile, della descrizione sintetica del progetto sostenuto nonché del link al proprio indirizzo internet, ai sensi delle norme di cui al punto che precede.

Le Imprese Investite sono tenute a informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale entro 3 mesi dall'investimento con le seguenti modalità:

- a. fornendo sul loro sito web una breve descrizione dell'iniziativa imprenditoriale, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto attraverso l'apposizione del logo del POR e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione);
- b. collocando almeno un poster con informazioni sull'iniziativa imprenditoriale (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario attraverso l'apposizione del logo del POR e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione), in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso della sede in cui viene realizzato il progetto.

Qualora le Imprese Investite realizzino iniziative che prevedano la partecipazione del pubblico e comunque in tutte le misure di informazione e di comunicazione, gli stessi sono tenuti a rendere evidente su tutta la documentazione elaborata e distribuita la fonte del finanziamento tramite l'apposizione del logo del POR e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione) e a informare Fincalabra.

Le Imprese Investite sono tenute ad adeguarsi alle Linee Guida in materia di informazione e pubblicità, scaricabili dal sito: www.CalabriaEuropa.it della Regione Calabria.

La Regione Calabria e Fincalabra si riservano il diritto di dare massima visibilità ai risultati degli investimenti e delle Imprese Investite e possono richiedere in qualsiasi momento di partecipare alle iniziative programmate dalle Imprese Investite che prevedano la partecipazione del pubblico ovvero possono richiedere a queste, ove non determinino oneri finanziari, di partecipare alle proprie iniziative.

Art. 14 - Gestione degli Investimenti e obblighi di monitoraggio e controllo

La gestione degli investimenti è disciplinata dai Contratti di Investimento, dallo statuto delle Imprese Investite nonché dalle disposizioni normative nazionali e comunitarie applicabili.

Fincalabra provvede all'esercizio di tutti i diritti inerenti ai titoli posseduti e di ogni altro diritto riguardante il Fondo Fovec, sottoponendo al Comitato di Valutazione le decisioni ritenute opportune e senz'altro:

- a. disinvestimenti:
- b. modifiche al Contratto di Investimento;
- c. aspetti sulla legittimità degli investimenti;
- d. esercizio di diritti attinenti l'acquisizione di ulteriori quote in base a diritti contrattuali (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo antidiluizione, aggiustamento prezzo, esercizio diritti di conversione, richieste di dilazione di pagamenti, etc.);
- e. decisioni attinenti modifiche rilevanti del Business Plan inizialmente presentato dalle Imprese









Investite e alla base della decisione di investimento;

f. decisioni in ordine a mutamenti della compagine sociale delle Imprese Investite o al sistema di compensi.

Fincalabra fornisce alle Imprese Investite, ove possibile, know how su temi strategici, finanziari e di corporate finance, mettendo a disposizione le proprie competenze tecniche e relazionali ai fini della creazione di valore aggiunto e dell'individuazione delle migliori opportunità di disinvestimento per il Fondo Fovec.

Fincalabra monitora periodicamente l'andamento delle Imprese Investite e il perseguimento di quanto previsto nel Business Plan a tal fine i Contratti di Investimento prevedono:

- a. un adeguato sistema di budgeting annuale e reporting trimestrale;
- b. l'obbligo da parte dell'Impresa Investita e dei suoi soci di aggiornare tempestivamente Fincalabra su eventi eccedenti l'ordinaria amministrazione attraverso una informativa idonea ad assumere, con adeguato preavviso di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi, le eventuali decisioni da parte del Comitato di Valutazione.

Le Impresa Investite devono favorire lo svolgimento dell'attività di monitoraggio di cui al precedente punto e le attività di controllo, tese tra l'altro a verificare l'esistenza delle condizioni per la concessione dell'aiuto di Stato e l'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei, disposte da Fincalabra, dalla Regione Calabria e dai competenti organismi statali e dell'Unione Europea. Per i suddetti fini le Imprese Investite si impegnano a mettere a disposizione tutto quanto richiesto da Fincalabra e dalle altre autorità competenti, e acconsentono ai relativi sopralluoghi e ispezioni, salvo potere richiedere eventuali condizioni in merito alla riservatezza sulle informazioni riguardanti segreti industriali o assimilabili.

Art. 15 - Informazione, pubblicità e trattamento dei dati

Tutte le comunicazioni previste dal presente Regolamento si intendono valide se effettuate dalle o alle Imprese Investite, Imprese Ammissibili e Coinvestitori Ammissibili via PEC (o in via residuale tramite Raccomandata A/R) ad eccezione delle comunicazioni di natura interlocutoria e prettamente operativa previste nella fase di istruttoria e di eventuale negoziazione preliminare che si intendono ugualmente validamente effettuate all'indirizzo mail fovec@fincalabra.it".

L'indirizzo PEC delle imprese iscritte al Registro delle Imprese Italiano è la PEC ivi registrata (una versione "virtuale" della sede legale) ai sensi dell'art. 16 comma 6 il D.L. 185/08, convertito nella L. 2/2009. Negli altri casi è l'indirizzo PEC fornito dalla Controparte in sede di presentazione della Proposta di Investimento ovvero al diverso indirizzo in seguito dalla stessa formalmente indicato. L'indirizzo PEC di Fincalabra valido ai fini del presente regolamento è fovec@pec.it

Copia integrale del presente Regolamento, della Domanda di finanziamento, della modulistica e dei relativi allegati è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria, sul sito web della Regione Calabria al seguente indirizzo www.regione.calabria.it e sul sito web del Soggetto Gestore al seguente indirizzo www.fincalabra.it.

Qualsiasi informazione relativa al presente Regolamento ed agli adempimenti ad esso connessi, potrà essere richiesta ai seguenti riferimenti:

- Fincalabra S.p.A.: tel. 0961/796811; e-mail: fovec@fincalabra.it.









Il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge 241/90 e ss.mm.ii. viene esercitato mediante richiesta scritta motivata, rivolgendosi a Fincalabra con sede in Catanzaro, loc. Germaneto, Viale Europa c/o Cittadella Regionale con le modalità di cui all'art. 25 della citata legge.

La durata del procedimento non può superare i termini previsti dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 123/98. I dati personali forniti dai soggetti beneficiari a Fincalabra S.p.A., quale Titolare del trattamento nell'ambito del presente Regolamento Operativo, saranno oggetto di trattamento esclusivamente per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione all'avviso e per tutte le conseguenti attività. Fincalabra S.p.A. tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di gestire il rapporto contrattuale ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Per il raggiungimento delle predette finalità, Fincalabra S.p.A. raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Tutte le informazioni suddette potranno essere utilizzate dai dipendenti del Soggetto gestore, che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, solo per il tempo necessario allo svolgimento delle finalità sopra menzionate, per finalità connesse all'adempimento di obblighi contabili e di legge, per consentire al Titolare la difesa dei propri diritti e, in ogni caso, fino al compimento degli adempimenti previsti dalla procedura in oggetto. Fincalabra S.p.A. potrà inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità, all'Amministrazione finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato per ottemperare a specifichi obblighi previsti dalla procedura, nonché per obblighi contabili e/o di legge. Alcuni soggetti agiranno in qualità di Responsabili del trattamento, mentre altri Enti agiranno in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento, in ragione delle funzioni istituzionali e normative da essi svolte. I dati non saranno trasferiti all'estero, nè diffusi, eccetto alcune informazioni dei beneficiari che possono essere soggette a pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente dell'Amministrazione regionale e/o sul sito Società trasparente della Fincalabra S.p.A., nel rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'inammissibilità o l'esclusione del proponente all'avviso. Ai fini del presente Regolamento Operativo, Titolare del trattamento è Fincalabra S.p.A., con sede legale in Catanzaro, località Germaneto, Viale Europa snc c/o Cittadella regionale. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di Fincalabra S.p.A. è raggiungibile all'email g.summaria@fincalabra.it e/o presso la sede della società all'indirizzo suindicato. In qualsiasi momento, contattando la Società ed, in particolare, il RPD, al recapito indicato, sarà possibile avere maggiore contezza di quanto sopra descritto, conoscere le categorie dei possibili soggetti destinatari dei dati ed esercitare i seguenti diritti, previsti dal GDPR, revocare il consenso, se richiesto, chiedere l'accesso ai suoi dati, chiedere l'aggiornamento o la rettifica o l'integrazione dei suoi dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco degli stessi se trattati in violazione della legge, può opporsi al loro utilizzo, può ottenere la portabilità dei dati e può proporre un reclamo all'autorità di controllo.

Art. 16 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

L'Amministrazione regionale, unitamente a Fincalabra, potrà procedere all'emanazione di note esplicative e/o di manuali operativi relativi al presente Regolamento pubblico.









Allegato 1 - Definizioni

Ferma la validità di tutte le ulteriori definizioni introdotte nel Regolamento e previste nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, nel Regolamento sono utilizzate le seguenti definizioni.

- «Accordo di Finanziamento»: l'accordo tra la Regione Calabria e Fincalabra che disciplina la gestione del Fondo FOVEC.
- «Business Plan»: il progetto imprenditoriale che ha gli elementi di cui all'allegato 3.
- **«Contraenti»:** le controparti che sottoscrivono con Fincalabra, nella sua qualità di titolare giuridico di FOVEC, un Contratto di Investimento, quali tipicamente le Imprese Ammissibili e i suoi soci, tra cui gli eventuali Coinvestitori Ammissibili.
- **«Dichiarazioni»:** le Dichiarazioni da allegare alla Proposta di Investimento o da produrre successivamente su richiesta di Fincalabra in conformità ai modelli riportati negli allegati al presente Regolamento, da sottoscrivere con Firma Digitale ovvero con firma olografa ove espressamente consentito.
- **«Disciplina Antimafia»:** D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e ss. mm. e ii., recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.
- **«Disciplina Privacy»:** Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ("Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie L 119 del 4.05.2016 e Codice Privacy come novellato dal D. lgs. 101/2018.
- **«Disciplina Trasparenza»:** D.Lgs. 14 aprile 2013, n. 33 e ss. mm. e ii. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
- «DURC»: Documento Unico di Regolarità Contributiva.
- **«Erogazioni»:** i trasferimenti di denaro da Fincalabra alle Imprese Investite.
- **«Firma Digitale»:** la firma elettronica apposta su un documento elettronico che ha la stessa validità di una firma autografa autenticata da documento di identità apposta su un documento cartaceo (come disciplinata dal D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. c.d. "Codice dell'Amministrazione Digitale"- e relative norme tecniche).
- **«Formulario»:** modulo che contiene gli schemi e le informazioni richieste dal Regolamento per la presentazione Proposta di Investimento Iniziale.
- «Investitore Privato»: si intende chi non è già socio o titolare di strumenti Quasi-Equity dell'Impresa Ammissibile in cui investe, compresi i business angels e le istituzioni finanziarie, a prescindere dall'assetto proprietario, a condizione che sostenga interamente il rischio relativo al proprio investimento (punto 72 dell'art. 2 del RGE) e con le ulteriori precisazioni di cui all'art. 2.1 "Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio" pubblicati sulla GUCE C19/4 del 22 gennaio 2014, in merito al rispetto del principio dell'investitore privato da parte di entità pubbliche e persone giuridiche di diritto privato a controllo pubblico.









«Irregolarità»: qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite a tale bilancio (articolo 2, punto 36 del Reg. (UE) 1303/2013).

«Legale Rappresentante»: le persone fisiche che hanno il potere di rappresentare e impegnare legalmente una persona giuridica nei rapporti con i terzi. Ai fini del presente Avviso si intende tale anche:

a. una persona fisica Coinvestitore;

b. il rappresentante appositamente incaricato da parte di un Proponente o Coinvestitore non soggetto alla legislazione italiana.

«Parti Correlate»: ai fini del presente Invito si intendono Parti Correlate con una determinata Controparte quelle così definite dalla applicabile normativa civilistica (art. 2391- bis del codice civile), settoriale o contabile. Sono senz'altro Parti Correlate, ai fini del presente Regolamento, le Imprese Collegate e le Imprese Associate alla Controparte e le persone fisiche, o nel caso delle persone giuridiche quelle i cui i titolari, amministratori o soci, che siano:

- Legale Rappresentante, amministratore, o socio di una Controparte;
- coniugi, parenti o affini (in linea retta o collaterale) entro il terzo grado, del Legale rappresentante, o amministratore o socio controllante di una Controparte.

«Start-up innovative»: Sono le società per come definite dall'art. 25 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni.

«PMI»: l'Impresa, anche costituenda, che soddisfa i requisiti di cui l'Allegato I del RGE (Definizione di PMI) in quanto, fermi restando i maggiori dettagli ivi previsti, ha un numero di occupati inferiore a 250 e un fatturato annuo inferiore a 43 milioni o un totale di bilancio (attivo patrimoniale) inferiore a 50 milioni. Ai soli fini di monitoraggio si definisce «Piccola Impresa» la PMI che ha un numero di occupati inferiore a 50 e un fatturato annuo o un totale di bilancio inferiore a 10 milioni, e «Microimpresa» la Piccola Impresa che ha un numero di occupati inferiore a 10 e un fatturato annuo o un totale di bilancio inferiori a 2 milioni. Sempre fermi restando i maggiori dettagli previsti nell'allegato 1 al RGE e, per quanto riguarda le modalità di calcolo, nel Decreto del Ministero attività Produttive del 18 aprile 2005 di recepimento della raccomandazione comunitaria 2003/361/CE del 06.05.2003, si precisa che:

- gli occupati, calcolati in termini di Unità Lavorative Annue («ULA»), il fatturato annuo e il totale di bilancio devono fare riferimento ai dati dell'ultimo bilancio approvato o in mancanza all'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione il cui bilancio del primo esercizio non è stato ancora approvato, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso;
- è sufficiente rispettare una sola delle due soglie previste per il fatturato e il totale di bilancio annuo;
- se un'Impresa supera tali soglie, in qualsiasi direzione, essa perde o acquisisce la qualifica di PMI solo se questo scostamento avviene per due anni consecutivi;
- per le Imprese non Autonome dette soglie devono essere calcolate consolidando i dati delle Imprese Collegate e sommando, pro quota, quelli delle Imprese Associate (a cui sommare preventivamente quelli delle loro Imprese Collegate);
- un'impresa non è una PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato









direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente, fatte salve le limitate eccezioni previste nell'Allegato I al RGE.

A tal fine rilevano le seguenti ulteriori definizioni:

- «Imprese Collegate»: in conformità all'allegato I al RGE sono le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
- le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate Imprese Collegate.

Sono inoltre considerate Imprese Collegate le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, ove tali imprese esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo "stesso mercato rilevante" o su "mercati contigui".

Come stabilito dal Decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005 di recepimento della raccomandazione comunitaria 2003/361/CE del 06.05.2003 (GUCE Serie L 124 del 25 maggio 2003), si considerano operare sullo "stesso mercato rilevante" le imprese che svolgono attività ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ATECO (prime 2 cifre dopo la lettera che identifica la sezione). Si considerano operare su "mercati contigui" le imprese che fatturano almeno il 25% tra di loro (anche una sola delle due).

«Imprese Associate»: in conformità all'allegato I al RGE e fatte salve le eccezioni ivi previste, sono tutte le imprese non classificate come Imprese Collegate tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più Imprese Collegate, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

«Impresa Autonoma»: qualsiasi impresa che non ha relazioni con nemmeno un'altra impresa che determinano la loro classificazione come Impresa Associata o come Impresa Collegata ai sensi dell'Allegato I al RGE.

- **«Grande Impresa»:** Impresa che supera i massimali previsti per le PMI fissati nell'Allegato I del RGE o comunque non rientra nella Definizione di PMI ivi contenuta.
- «POR»: il POR FESR Calabria 2014-2020 approvato con decisione n. C(2015)7227 del 20/10/2015.
- **«Impresa Ammissibile Proponente»:** il soggetto (persona giuridica) che sottopone a Fincalabra la Proposta di Investimento ai sensi del presente Regolamento.
- **«Registro delle Imprese Italiano»:** il registro delle imprese istituito dall'art. 2188 del Codice Civile e tenuto dalla CCIAA competente per territorio.









«Regolamento Generale di Esenzione» o «RGE»: il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie L 187 del 26.06.2014 e ss. mm. e ii..

«Società Quotata»: una impresa emittente strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nel listino ufficiale di una borsa valori, come definita ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 (GUUE L 176 del 27.6.2013, pag. 1), con l'eccezione dei sistemi multilaterali di negoziazione, come definiti ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2004/39/CE (GUUE L 145 del 30.4.2004, pag. 1), nel quale la maggioranza degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sono emessi da PMI (piattaforme alternative di negoziazione). Ai fini del presente regolamento si intendono tali anche le società che nonostante il Coinvestimento Ammissibile rimangano Imprese Collegate ad una Società Quotata.

«VexA»: la valutazione ex ante sugli strumenti finanziari redatta in conformità all'articolo 37, comma 2 del Reg. (UE) 1303/2013.









Allegato 2 - Requisiti generali di ammissibilità, modalità di verifica

Requisiti applicati a tutti i Contraenti

Tutti i potenziali Contraenti devono possedere i seguenti Requisiti Generali di Ammissibilità previsti per accedere ad una procedura per contrarre con la Pubblica Amministrazione nel quadro regolatorio dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei:

- 1. aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione da autorità nazionali;
- 2. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposto a fallimento o, a partire dal16 maggio 2022, a liquidazione giudiziale prevista dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e, a partire dal16 maggio 2022, dall'art. 95 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155;
- 3. non aver conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti di Fincalabra, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il Contraente;
- 4. non essere stabiliti in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione Europea relativamente all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale, o le cui pratiche in materia fiscale non rispettano la raccomandazione della Commissione, del 6 dicembre 2010, concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale [C(2012)8805];
- 5. non figurare nella base centrale di dati sull'esclusione istituita e gestita dalla Commissione UE ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008;
- 6. non avere reso informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le scelte delle pubbliche amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche e, nel caso di persone giuridiche, non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che hanno reso tali informazioni false o fuorvianti;
- 7. non avere reso, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, anche con riferimento ad altri procedimenti, dichiarazioni mendaci;
- 8. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di: (i) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (ii) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e in particolare rispettare l'art. 57 della Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e ss.mm.ii. e l'art. 4 della Legge Regionale 18 settembre 2007, n. 16 e ss.mm.ii; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale; (vi) tutela dell'ambiente;
- 9. non trovarsi nelle condizioni ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dalla vigente Disciplina Antimafia, quando applicabile;









- 10. non essere stato oggetto di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; detto requisito deve esistere in capo al soggetto Contraente e al suo Legale Rappresentante;
- 11. non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana;
- 12. adottare tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale
- 13. non essere destinatario di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, pronunciati per uno dei reati di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, vale a dire:
 - i. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso art., nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del
 - D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
 - iii. false comunicazioni sociali ai sensi degli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - iv. frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - v. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - vi. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - vii. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - viii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- Il requisito di cui al presente p.13 deve essere posseduto e verificato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50.
- 14. possedere una situazione di regolarità contributiva, attestata tramite DURC. Tale requisito verrà verificato da Fincalabra, con conseguente accertamento da parte delle amministrazioni competenti;









15. non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara l'aiuto di Stato ricevuto illegale e incompatibile con il mercato comune ("clausola Deggendorf"), ovvero avere depositato l'importo da recuperare in un conto vincolato.

Tali requisiti devono essere dichiarati dalle Imprese Ammissibili, dagli eventuali Coinvestitori mediante le dichiarazioni rese in conformità ai modelli per loro rispettivamente previsti negli allegati e da prodursi come e quando ivi previsto.

La mancata produzione delle dichiarazioni con le modalità e i tempi richiesti rende improcedibili le relative Proposte di Investimento.

Fermo restando che le dichiarazioni rese ai sensi della L. 445/2001 non devono risultare mendaci con riferimento al momento in cui sono rese, pena le conseguenze previste dalla medesima Legge; Fincalabra, ove possibile verificarlo e con le modalità previste dalla Legge, verifica che i requisiti siano posseduti dai Contraenti:

- a. per quanto riguarda i "Requisiti applicati a tutti i Contraenti": al momento della delibera positiva di investimento da parte del Comitato di Investimento e al momento della sottoscrizione del Contratto di Investimento;
- b. per quanto riguarda i "Requisiti applicati alle Imprese Ammissibili e ai Coinvestitori a cui è riconosciuta la ripartizione preferenziale degli utili: al momento di ogni singola Erogazione² e, per le Imprese Ammissibili, anche al momento della sottoscrizione del Contratto di Investimento.
- I "Requisiti applicati a tutti i Contraenti", inoltre, vanno mantenuti dalle Controparti fino ad avvenuto disinvestimento ad eccezione di quelli di cui ai numeri 4 e 5. Il requisito di cui al numero 9 (Antimafia), quando applicabile, deve essere posseduto dalla Controparte in occasione di ogni Erogazione.
- I "Requisiti applicati alle Imprese Ammissibili e ai Coinvestitori a cui è riconosciuta la ripartizione preferenziale degli utili" devono essere posseduti dalle Controparti in occasione di ogni Erogazione.

² Si precisa che per i Coinvestitori costituisce Erogazione solo l'effettivo riconoscimento della ripartizione preferenziale degli utili.









Allegato 3 - Elementi minimali da esporre nel Business Plan

Ai fini della valutazione della Proposta, l'Impresa Ammissibile proponente deve necessariamente presentare un documento descrittivo e numerico (qui definito Business Pian), che sia completo ed esaustivo, conformemente alle prassi di mercato del venture capital (investor deck, pitch desk, investment memorandum, etc..).

Il Business Pian dell'Impresa Ammissibile proponente deve essere redatto con orizzonte temporale di 5 anni (pari all'orizzonte temporale di investimento del Fondo Fovec) e fornire una adeguata e veritiera rappresentazione di dettaglio di tutti i seguenti elementi, necessari a valutare compiutamente la Proposta di Investimento:

- 1. la storia societaria e dei proponenti, il know-how specifico e i prodotti o servizi offerti;
- 2. il profilo delle figure chiave o team (specificando quali sono o saranno soci, amministratori e quali no, e i relativi compensi previsti) e della compagine sociale attuale e prevista (specificando chi avrà ruoli o cariche nell'impresa), con i relativi curriculum vitae (o company profile in caso di soggetti giuridici);
- 3. il business model dell'azienda, il target di clienti e le strategie di marketing e commerciali (adeguatamente approfondite, anche riguardo l'effettiva implementazione in particolare nel primo anno o biennio di attività);
- 4. gli elementi di innovatività connessi al progetto imprenditoriale, anche rispetto al panorama competitivo esistente, e l'eventuale sua protezione garantita dalla proprietà intellettuale esistente e prevista;
- 5. la struttura organizzativa attuale e prevista, con le competenze e le esperienze del relativo personale, sia gestionale che tecnico (ove diverso dalle figure chiave di cui al punto 2) e la o le localizzazioni (attuale e prevista) della o delle sedi aziendali attuali e di nuova apertura;
- 6. il mercato di riferimento, con uno specifico focus sul segmento in cui intende operare;
- 7. i principali competitors individuati, anche con riferimento a nuove start-up in fase iniziale, e i vantaggi e gli svantaggi competitivi rispetto a ciascuno degli stessi;
- 8. una analisi dei dati economico-finanziari aziendale almeno degli ultimi due esercizi, con evidenza che l'impresa è economicamente e finanziariamente sana;

un piano economico, patrimoniale e finanziario a 5 anni che - tenuto anche conto della data del possibile closing del Coinvestimento - fornisca adeguati dettagli su:

- l'andamento del piano dei ricavi attesi, suddivisi per linea di business;
- la struttura di dettaglio dei costi aziendali attesi, con evidenza di quelli più rilevanti previsti fuori dalla Regione Calabria, e quindi dei margini per linea di business;
- il piano del personale (suddiviso tra dipendenti e altri addetti), con evidenza dei dipendenti e altri addetti previsti nella Regione Calabria e quelli in altre regioni italiane o all'estero;
- il piano degli investimenti materiali e immateriali previsti, nonché gli ulteriori fabbisogni finanziari (IVA, capitale circolante, cauzioni e garanzie, ecc.);
- il piano delle coperture finanziarie, suddiviso per anno e per tipologia (Equity, Quasi-Equity e/o debito), specificando come e con che tempistica si prevede di reperire quelle diverse dal Coinvestimento richiesto;









- 9. l'equity value pre-money richiesto con la Proposta di Investimento;
- 10. un quadro dettagliato e realistico delle possibili opportunità di way-out dal Coinvestimento per Fincalabra e i Coinvestitori in caso di successo del Business Pian ipotizzato, e della relativa tempistica ipotizzabile (exit strategy).

Allegato 4 - Elementi del Contratto di Investimento

I Contratti di Investimento disciplinano tutti gli aspetti legati all'investimento, alla successiva gestione e disinvestimento del Fondo FOVEC nell'Impresa Investita, e sono perfezionati con i soci presenti o previsti dell'Impresa Investita (Coinvestitori Ammissibili e altri soci) e, se del caso, con l'Impresa Investita stessa, allo scopo di tutelare e valorizzare l'investimento di Fincalabra favorendone le prospettive di smobilizzo in coerenza con quanto stabilito dal Comitato di Investimento nelle proprie delibere e con gli eventuali contratti standard da questo adottati.

I Contratti di Investimento - i cui elementi essenziali possono essere, in tutto o in parte, pre-definiti nel caso di Accordi Quadro - hanno forma scritta e sono conformi alle previsioni applicabili del codice civile, della regolamentazione riguardante i mercati finanziari e delle migliori prassi utilizzate da organismi esperti in investimenti in Equity e Quasi-Equity, e pertanto comprendono a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'atto costitutivo, la delibera di aumento di capitale, lo statuto, i patti parasociali, i regolamenti di emissione di strumenti finanziari Quasi-Equity, gli accordi a latere (side letter), ecc.

I Contratti di Investimento disciplineranno, tra gli altri, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti aspetti rilevanti dell'investimento di Fincalabra nella veste di gestore del Fondo Fovec.

Condizioni economiche di ingresso

a. l'importo complessivo del Coinvestimento Ammissibile e la ripartizione tra Fincalabra e Coinvestitori Ammissibili, distinto fra forme tecniche se più di una, sulla base della valutazione d'ingresso dell'Impresa Ammissibile accettata da Fincalabra e dai Coinvestitori (equity value pre-money);

b. il dettaglio delle forme tecniche del Coinvestimento e le specifiche condizioni economiche (quali a titolo esemplificativo: sovraprezzo in sede di sottoscrizione per l'Equity, tasso di interesse, grado di subordinazione ed eventuale rapporto di conversione in caso di sottoscrizione di Quasi-Equity, ecc.), in caso di tranche successive (inclusa l'eventuale Equity Crowdfunding tranche), l'entità delle stesse e le milestones che ne determinano l'Erogazione, le eventuali clausole di aggiustamento (earn-out), piani di stock option, ecc.

Condizioni di monitoraggio della partecipazione

<u>N</u>el periodo di finanziamento, il Contratto di Investimento prevede adeguate condizioni di monitoraggio, con almeno un report annuale sullo stato di avanzamento del piano aziendale, sugli andamenti societari, sulle prospettive di sviluppo per i periodi successivi, sulle criticità riscontrate e i correttivi adottati.

Condizioni per le exit

I Contratti di Investimento prevedono le modalità di disinvestimento da parte del Fondo FOVEC, da solo o congiuntamente ai Coinvestitori Ammissibili ed eventualmente a parte o tutti gli altri soci, sia prima della scadenza dei 5 anni di investimento, con particolare riferimento ai casi in cui non siano rispettate le condizioni per l'Investimento Ammissibile, sia alla scadenza degli stessi.









Le modalità di disinvestimento di Fincalabra sono tese a massimizzare il suo rendimento in un'ottica di mercato pur preservando, ove possibile, la continuità aziendale dell'Impresa Investita e le sue prospettive di sviluppo, e possono prevedere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una o più delle seguenti fattispecie anche congiuntamente:

- a. cessione in tutto o in parte della quota detenuta (ovvero della maggioranza o della totalità delle quote in accordo con i Coinvestitori Ammissibili e gli altri soci dell'Impresa Investita) ad altri investitori di natura finanziaria:
- b. trade sale, ovvero cessione in tutto o in parte della quota detenuta da Fincalabra (ovvero della maggioranza o della totalità delle quote, in accordo con Coinvestitori e gli altri soci dell'Impresa Investita) a soggetti terzi di natura industriale;
- c. buy-out, ovvero cessione in tutto o in parte della quota detenuta da Fincalabra (ovvero della maggioranza o della totalità delle quote in accordo con i Coinvestitori Ammissibili e gli altri soci dell'Impresa Investita) ai manager (o altre figure operative) dell'Impresa Investita non soci della stessa;
- d. buy-in, ovvero cessione in tutto o in parte della quota detenuta da Fincalabra (ovvero della maggioranza o della totalità delle quote in accordo con i Coinvestitori Ammissibili e gli altri soci dell'Impresa Investita) a un management esterno all'Impresa Investita;
- e. vendita attraverso un'offerta pubblica, compresa la quotazione dell'Impresa Investita in mercati regolamentati (IPO Initial Public Offering);
- f. buy-back, ovvero cessione in tutto o in parte della quota detenuta da Fincalabra agli altri soci dell'Impresa Investita e/o ai Coinvestitori e/o ad altri soci della stessa all'Impresa Investita stessa, anche quale strumento residuale per permettere a Fincalabra l'uscita entro il limite temporale di investimento di cui all'art. 4 del presente Regolamento in assenza di migliori opportunità di mercato o di altri diritti previsti a tal fine dal contratto (quali, ad esempio, opzioni put/call, il mandato a vendere o il drag along);
- g. write off, parziale o totale, della partecipazione in caso di non ricuperabilità dell'investimento a seguito della liquidazione dell'Impresa Investita, o del mancato raggiungimento di quanto previsto nel Business Plan o dell'assenza di offerte tali da permettere il rientro integrale dell'investimento entro i tempi massimi previsti per ciascuno di essi.
- Il Comitato di Investimento potrà tenere conto delle strategie di exit proposte dai Coinvestitori, che di norma condividono l'obiettivo di massimizzare il rendimento dell'investimento.

Condizioni per le exit congiunte - ripartizioni preferenziali dei profitti a vantaggio dei Coinvestitori

Fincalabra può riconoscere ai Coinvestitori una ripartizione preferenziale degli utili effettivamente realizzati e distribuibili per effetto dell'Investimento Ammissibile (altrimenti di spettanza di Fincalabra), al fine di mobilitare il necessario e rilevante capitale privato e come previsto dalla normativa in materia di aiuti di Stato per le Misure di Finanziamento al Rischio (art. 21 del RGE).

Anche la decisione di riconoscere tale ripartizione preferenziale e quella di stabilire la sua entità, ove richiesta dai Coinvestitori, rientra tra le prerogative del Comitato di Investimento (art. 10 del Regolamento).

Condizioni per l'Investimento pubblico

I Contratti di Investimento prevedono espressamente i casi di insussistenza delle condizioni per la concessione dell'aiuto di Stato e l'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei, tra cui, a titolo









esemplificativo e non esaustivo:

- a. l'investimento è stato deliberato o erogato sulla base di dati, notizie, dichiarazioni mendaci o reticenti;
- b. esito negativo delle verifiche effettuate ai sensi della Disciplina Antimafia;
- c. mancanza o perdita di altri Requisiti Generali di Ammissibilità;
- d. mancato mantenimento della sede operativa in Calabria o mancato utilizzo dell'investimento prevalentemente a favore di tale sede, in particolare riguardo l'assunzione di personale in Calabria;
- e. non mantenimento degli impegni assunti sulla conformità della gestione futura a tutte le norme di legge;
- f. mancato rispetto degli obblighi in materia di monitoraggio e controlli di cui all'art. 14;
- g. mancato rispetto degli obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità, in conformità a quanto previsto all'art. 14;
- h. verifica di altre Irregolarità, anche a seguito di controlli.
- I Contratti di Investimento quindi disciplinano i rispettivi provvedimenti e rimedi anche al fine di recuperare gli importi viziati da Irregolarità, facendo ricorso a tutti gli strumenti di legge e contrattuali applicabili con la dovuta diligenza da Fincalabra, tra cui forme di exit straordinarie nei confronti dei Contraenti inadempienti e, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a. possibilità di esercizio dei diritti di cui all'art. 2393 bis del codice civile, anche attraverso idonee modifiche statutarie nel caso di S.p.A.;
- b. applicazioni di penali in caso di frode, incluse dichiarazioni mendaci;
- c. applicazioni di penali nei confronti del o dei Coinvestitori Ammissibili qualora essi risultino Parti Correlate nei confronti dell'Impresa Investita o non sia rispettata la disciplina antielusiva contenuta nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 marzo 2012, GU n. 66 del 19/3/2012 o risultino comunque collusi con i responsabili delle Irregolarità;
- d. applicazioni di penali nei confronti degli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori dell'Impresa Investita commettano uno dei fatti previsti dagli artt. 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633, 2634 e 2635 del codice civile.

<u>Ulteriori condizioni per l'Investimento</u>

- I Contratti di Investimento possono prevedere, conformemente alle prassi utilizzate dai fondi di investimento specializzati nel venture capital, ulteriori condizioni quali:
- a. condizioni sospensive a cui è subordinata l'Erogazione dell'investimento di Fincalabra;
- b. condizioni risolutive a cui è subordinata la permanenza dell'investimento di Fincalabra;
- c. le eventuali condizioni vincolanti (sospensive e/o risolutive) dell'investimento, incluse condizioni che prevedano (a titolo esemplificativo e non esaustivo): eventuali apporti (in denaro/in natura) da parte di taluni soci o amministratori e blocchi o limitazioni dei relativi compensi;
- d. le dichiarazioni e garanzie dei soci promotori dell'Impresa Investita al momento dell'investimento;
- e. i vincoli al mutamento della compagine sociale da parte dei soci qualificanti in termini imprenditoriali, tecnologici, di mercato o manageriali dell'Impresa Investita;









f. i diritti particolari di Fincalabra stabiliti dal Comitato di Investimento (quali a titolo di esempio: liquidation preference, clausole antidiluitive, drag/tag along, bad leaver/good leaver, lock-up, IPO, ecc.);

g. gli obblighi di non concorrenza o di lock-up delle quote dei soci qualificanti in termini imprenditoriali, tecnologici, di mercato o manageriali dell'Impresa Investita o di loro impegno operativo;

h. gli obblighi in ordine al perseguimento del Business Plan di cui alla Proposta e dell'operato dell'organismo amministrativo;

- i. le modalità di governance della Impresa investita e in particolare
- il diritto di Fincalabra, anche d'accordo con i Coinvestitori, di designare un revisore (o una Società di Revisione) per la certificazione dei bilanci della partecipata e/o per l'attestazione delle situazioni contabili infraannuali;
- partecipazione di Fincalabra agli organi interni dell'Impresa Investita, privilegiando gli organismi di controllo (Collegio Sindacale) e quelli di indirizzo (Advisory Board), in quest'ultimo caso con dipendenti di Fincalabra;
- vincoli alle decisioni assembleari su temi di particolare rilievo (non inerenti la gestione ordinaria della società);
- j. adeguati provvedimenti e rimedi in tutti i casi di inadempimento alle condizioni poste nei Contratti di Investimento.









Allegato 5 - Proposta di Investimento e dichiarazioni Proponente

PORCALABRIAFESR2014/2020 Asse3 - COMPETITIVITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI

Azione3.6.1 - Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci

FONDO VENTURE CAPITAL (FOVEC)

DOMANDA DI AMMISSIONE (PROPOSTA DI INVESTIMENTO)

Il soggetto che si registra sulla piattaforma è il soggetto proponente che firma digitalmente (legale rappresentante)

II/La sottoscritto/a		nato/a a				
ilreside	ente in Via	. Comune				_ prov.
cap	Stato	Codice fiscale			, documento di ide	ntità
(tipologia)	n		rilasciato da		con scadenza	
		recapito telefonio	co (cellulare)	in q	qualità di legale rappres	sentante
della seguente impresa:						
		IMPRESA P	ROPONENTE			
Denominazione sociale _	forma giuridica					
		_sede legale Via _		Comune		
		prov	cap	tel	e-mail	
		p.e.c	lscrizio	one Registro impi	rese di	
			partita iva			
Codice fiscale		sede opera	tiva			
			Comune		prov	_ cap
tel		e-mail				
			_codice Ateco 20	007	descrizione	e

CHIEDE



a)

b)

d)

e)

f)

metà";

variazione dei predetti dati;







	di poter partecipare all'Avviso pubblico "FONDO VENTURE CAPITAL (FOVEC)" e propone l'Investimento Iniziale e gli eventuali Investimenti Ulterioridel Fondo Fovec a sostegno del progetto imprenditoriale rappresentato nella presente domanda e definito nel dettaglio nel Business Plan allegato
	per un importo pari a €, per come meglio precisato nella proposta di investimento
	nel documento redatto di cui all'all. 4. DICHIARA
	(ai sensi degli articoli 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
)	di aver letto, e di accettare tutte le condizioni e gli obblighi previsti e disciplinati dal Regolamento Operativo approvato dal Comitato degli Investimenti in data;
)	di impegnarsi all'osservanza delle disposizioni contenute nel predetto Regolamento, nonché nella normativa e nei provvedimenti generali comunitari, statali e regionali ivi richiamati;
	che l'impresa proponente ha la seguente forma giuridica:
1	società di capitali (escluse le cooperative)
1	impresa in forma singola (non aggregata)
	di essere PMI non Quotata che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
)	a) non ha operato in alcun mercato;
1	b) opera in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla prima vendita commerciale;
)	c) necessita di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 % del fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.
	presenza di Co-Investitori(in possesso dei requisiti previsti dal regolamento operativo)
)	Si
1	no
	di aver preso visione, essere consapevole e accettare tutte le condizioni e le modalità indicate nell' Invito ;
٤	di essere consapevole che l'articolo264 comma 2, lett.a) de ID.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha modificato, tra l'altro, gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, prevedendo in particolare che "La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamentie agevolazioni per un periodo di 2 anni de correnti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza "eche "la sanzione ordinariamente prevista da lcodice penale à aumentata da un terzo alla

h) di aver preso visione e compreso l'informativa sul trattamento dei dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, dichiarando, altresì, che i dati indicati corrispondono al vero, impegnandosi a comunicare ogni









- i) di essere consapevole che l'investimento richiesto è subordinato alle risultanze delle attività istruttorie realizzate da Fincalabra e alla valutazione e decisione da parte del **Comitato di Valutazione**;
- j) che le informazioni fornite non sono fuorvianti e che la documentazione ivi caricata è conforme all'originale
- k) che l'Impresa proponente alla data di presentazione della domanda è in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal Regolamento Operativo approvato dal Comitato degli Investimenti in data, sotto specificati:
 - a) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate³, relativamente al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi ,liquidi ed esigibili vantati nei confronti della RegioneCalabriadiimportopariaglionericontributiviaccertatienonancoraversatidapartedelmedesim osoggetto (DURC);
 - b) essere in regola con la normativa antimafia, e quindi la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa dicuiall'art.84, comma4, del medesimo decreto;
 - c) possedere la capacità operativa ed amministrativa in relazione al progetto proposto comprovata mediante la produzione dell'Allegato B in uno al Modulo di Domanda;
 - d) possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti del Beneficiario non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett.c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'Art. 14 delD.Lgs.81/2008es.m.i.;
 - e) avere sede operativa o unità produttiva locale destinataria dell'intervento nel territorio Regione Calabria. Per le imprese prive di sede operativa o unità produttiva nel territorio della Regione Calabria al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al momento del primo pagamento dell'aiuto concesso;
 - f) non operare in parte di uno o più settori esclusi, per come precisati all' articolo 6 dell'avviso
 - g) non trovarsi in una delle condizioni di difficoltà così come le stesse sono definite all'Art. 2, punto 18 lett. da a) ad e) del Reg. 651/2014 [in alternativa, di non essere in difficoltà al 31/12/2019 e di essere diventata impresa in difficoltà nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021];
 - h) non essere stato destinatario, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione dell'Avviso, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell'unità produttiva localizzata in Calabria, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48 bis, commi 1 e 2 bis del DPR 602/1973. in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. Resta inteso che la previsione di cui alla lettera a) non si applica quando il richiedente ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali multe e interessi, purché il pagamento o l'impegno sia stati formalizzati prima della scadenza del termine di presentazione della domanda.









dall'iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre che nel caso di indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;

- i) osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare la normativa in materia di:
 - i. prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
 - ii. salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - iii. inserimento dei disabili;
 - iv. pari opportunità;
 - v. contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
 - vi. tutela dell'ambiente.
- j) Rientrare nei parametri dimensionali delle Piccole e Medie Imprese così come gli stessi sono definiti in Allegato 1 al Reg. 651/2014 e rispettare le condizioni 4 del Regolamento Operativo;
- k) presentare una sola domanda a valere sul presente Regolamento Operativo;
- non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. non diversamente risolvibile;
- m) non risultare inadempienti o insolventi per quanto riguarda eventuali altri prestiti o contratti di leasing concessi dall'intermediario finanziario o da un altro ente finanziario, a seguito di controlli effettuati conformemente agli orientamenti interni e alla normale politica di credito del Soggetto Gestore

DICHIARA INOLTRE

che l'impresa Proponente:

- 1. è una PMI regolarmente costituita ed iscritta nel Registro delle Imprese Italiano;
- 2. per effetto della Proposta in oggetto non supera l'importo massimo di 15 milioni complessivi di investimenti aventi le caratteristiche di Misure per il Finanziamento al Rischio;
- 3. è un'impresa economicamente e finanziariamente sana;
- 4. non è una impresa in difficoltà come definita al p. 18 dell'art. 2 del RGE;
- 5. ha restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione da autorità nazionali;
- 6. è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione volontaria, non è sottoposto a fallimento o, a partire dal 16 maggio 2022, a liquidazione giudiziale prevista dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, non si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e, a partire dal 16 maggio 2022, dall'art. 95 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155;
- 7. non ha conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti di Fincalabra S.p.A., nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il Proponente;
- 8. non è stabilito in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione Europea relativamente all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale, o le cui pratiche in materia fiscale non rispettano la raccomandazione della Commissione, del 6 dicembre 2010, concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale [C(2012)8805];
- 9. non figura nella base centrale di dati sull'esclusione istituita e gestita dalla Commissione UE ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008;
- 10. non ha amministratori e/o Legali Rappresentanti che hanno reso informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare









le scelte delle pubbliche amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;

- 11. non ha reso, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, anche con riferimento ad altri procedimenti, dichiarazioni mendaci;
- 12. osserva gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispetta le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di:
- (i) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
- (ii) salute e sicurezza sui luoghi di lavoroe in particolare rispettare l'art. 57 della Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e ss.mm.ii. e l'art. 4 della Legge Regionale 18 settembre 2007, n. 16 e ss.mm.ii;
- (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari opportunità;
- (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
- (vi) tutela dell'ambiente;
- 13. non si trova nelle condizioni ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dalla vigente Disciplina Antimafia, quando applicabile;
- 14. non è stato oggetto di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (requisito in capo al Contraente ed al suo Legale Rappresentante);
- 15. non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana;
- 16. adotta tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
- 17. non è destinataria di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, pronunciati per uno dei reati di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, vale a dire(requisito in capo al Contraente ed al suo Legale Rappresentante);:
 - i. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso art., nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
 - iii. false comunicazioni sociali ai sensi degli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - iv. frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - v. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - vi. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
 - n. 109 e successive modificazioni;
 - vii. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - viii ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

che il sottoscritto, Legale Rappresentante del Proponente:

a. non ha reso, neanche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le scelte delle pubbliche amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;









- b. non ha reso, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, anche con riferimento ad altri procedimenti, dichiarazioni mendaci;
- c. non si trova nelle condizioni ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dalla vigente Disciplina Antimafia, quando applicabile;
- d. non è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
- interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- e. non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana;
- f. adotta tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
- g. non è destinatario di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, pronunciati per i Reati di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- h. che, per quanto a sua diretta conoscenza, nessuno dei Soggetti di cui all'articolo 80, comma 36, del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50, è destinatario di una condanna definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, pronunciati per i Reati di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016,
- n. 50, né si trova nelle condizioni di cui alla precedente lettera b);
- i. non ha conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti di Fincalabra S.p.A., nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il Promotore o il Legale Rappresentante;
- j. che non sussistono nei suoi confronti rapporti di parentela o affinità entro il II grado o coniugali con dirigenti o funzionari di Fincalabra Spa o con i membri del Comitato di Investimento e del Comitato di Valutazione, oppure, in alternativa, che sussistono rapporti di parentela o affinità entro il II grado o coniugali con dirigenti o funzionari di Fincalabra Spa o con i membri del Comitato di Investimento, puntualmente indicati nell'allegato 7 al Regolamento Fovec

SI IMPEGNA, A

- a. comunicare tempestivamente a Fincalabra Spa qualsiasi evento intervenuto successivamente alla presentazione della Proposta di Investimento che incida sul possesso anche di uno solo requisito dichiarato ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, aggiornando la relativa dichiarazione;
- b. comunicare a Fincalabra Spa entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento, l'eventuale perdita dell'interesse a coinvestire da parte dei Coinvestitori o la modifica dei termini e delle condizioni di tale coinvestimento rispetto quanto riportato nella manifestazione di interesse redatta in conformità al modello all. 5 ed allegata a corredo della Proposta di Investimento:
- c. fornire su richiesta di Fincalabra Spa le informazioni necessarie a verificare la dimensione di Impresa dichiarata, utilizzando gli appositi modelli all. 9 e all. 10 di cui all'Invito;
- d. fornire su richiesta di Fincalabra Spa, le informazioni che saranno eventualmente richieste, sui dati per la Disciplina Antimafia resi dai soggetti obbligati in conformità al modello di cui all'allegato 8 all'Invito; consentire i controlli e gli accertamenti previsti dall'Invito che Fincalabra o altri organismi deputati ai controlli riterranno più opportuni in ordine ai dati dichiarati.
- e. disporre della Sede Operativa nel territorio della regione Calabria dove è realizzata l'attività imprenditoriale o lavorativa che beneficia dell'investimento prima dell'erogazione dell'investimento del Fondo Fovec.









AllegatoB

Dichiarazione della capacità operativa ed amministrativa in relazione al progetto da realizzare

II/La sotto	oscritto/a		nato/a a							
		ilil				Comune				
		prov		сар	Stato	Codice				
fiscale		, in q	ualità di legale rappr	esentante della impres	a:					
Denomin	azione sociale _				forma {	giuridica				
		prov		Via	nn.	tel.				
		nail								
PEC										
			partita iva							
Codice fis	scale			N.REA	data iscı	rizione				
		sede operativa			ne					
prov	cap	tel	e-mail							
-		erativaedamministrativaiı alla realizzazione del prog		darealizzareeatalfinepi	roduceidati di segui	toriportati.				
		Addetto(Nomee Cognome)	Ruolo	Professionalità Esperienza ⁷						
di poss monito		itazione operativa adegi nicazione e gestione	_	del progetto e dall'a	-	_				
applical		س محمد المحمد من الأعداد من المحمد ال	atuunta muasissaada							
'indicar	e ii tipo di profe	essionalità o esperienza m	aturata, precisando	anche gii anni di tale e	sperienza.					
Luogoed	data,				Firma Digitale					
					L.R					
			20							









Alla presente Domanda, in conformità a quanto previsto all'art. 11 del Regolamento operativo, vengono allegati i seguenti documenti:

- f) Business Plan descrittivo e numerico dell'Impresa Ammissibile, avente i contenuti indicati all'Allegato 3;
- g) Documento contenente gli elementi qualificanti del Contratto di Investimento come meglio precisati nell'**Allegato 4**, tra cui senz'altro le principali condizioni economiche;
- h) (nel caso in cui venga effettuata una selezione dei Coinvestitori da parte del Soggetto Gestore), l'eventuale manifestazione di interesse a coinvestire da parte dei Coinvestitori, individuati dalle Imprese Ammissibili proponenti, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 6, e corredata dei documenti ivi previsti;
- i) la dichiarazione sui potenziali conflitti di interesse, ove esistenti, redatta in conformità al modello di cui all'**Allegato 7**;
- j) quant'altro ritenuto utile per una valutazione positiva della Proposta di Investimento.

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), Fincalabra S.p.A. è tenuta a fornire le informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali che La riguardano al fine di assicurarne la correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Titolare del trattamento è Fincalabra S.p.A. con sede legale in Catanzaro, località Germaneto, Viale Europa snc c/o Cittadella regionale. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di Fincalabra S.p.A. è raggiungibile all'email g.summaria@fincalabra.it e/o presso la sede della società all'indirizzo suindicato.

Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento

- 1. Dati personali
- I dati personali verranno trattati dal Titolare del trattamento, sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità (base giuridica), per le finalità di seguito indicate:
- A. Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento UE n. 2016/679).
 - I dati personali saranno trattati per le finalità di cui all'Avviso, per gli adempimenti connessi al relativo procedimento (ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni) e per scopi istituzionali. In particolare, tali dati verranno acquisiti dal Titolare per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione all'Avviso, previsti per legge ai fini della partecipazione all'Avviso medesimo, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dai regolamenti comunitari n. 1303/20143, n. 1301/2013, n. 1304/2013, nonché atti delegati e di esecuzione della Commissione connessi al ciclo di programmazione 2014-2020, dalla normativa in materia di appalti, aiuti di stato e contrattualistica pubblica. Inoltre i dati dei potenziali beneficiari e degli operatori economici potranno essere trattati per la gestione amministrativo contabile delle operazioni ammesse a finanziamento, per l'attività di monitoraggio su Sistemi informativi regionali e nazionali, per il trattamento delle irregolarità, segnalazioni e schede OLAF, per l'elaborazione di documenti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria (ad es. sintesi annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario), per l'elaborazione di report in seguito a missioni di audit da parte di organismi comunitari, per l'elaborazione di report in seguito a richieste di organismi di controllo nazionali, ecc..
 - Nel perseguimento delle suddette finalità, ulteriori informazioni sull'impresa proponente potranno essere richieste a società specializzate nelle informazioni creditizie.
- B. Inoltre, con l'autorizzazione dell'interessato, che richiediamo in calce alla presente, potremo utilizzare alcune informazioni, per informare proponenti beneficiari anche attraverso l'uso della posta cartacea e del canale telefonico e/o telematico in merito in eventi e future iniziative promosse e/o gestite dalla Società che potrebbero essere di interesse.
- 2. Categorie particolari di dati personali e dati relativi a condanne penali o reati.









Di norma non vengono richieste "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 del Regolamento UE n. 679/2016. Il trattamento di eventuali categorie particolari di dati (ove eventualmente richiesti) è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante nel rispetto di quanto disposto dall'art. 9 del GDPR e dall'art. 2 sexies del D.Lgs. 196/2003. Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui all'Avviso e per gli adempimenti connessi al relativo procedimento (ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni) e per scopi istituzionali.

Il trattamento di eventuali dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (ove eventualmente richiesti) è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento ed avviene sulla base di quanto previsto dall'art. 10 del GDPR e dall'art. 2 octies del D.Lgs. 196/2003: in particolare, sulla base delle disposizioni di legge in materia antimafia, nonché per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Natura del conferimento. Obbligo di fornire i dati personali e possibili conseguenze di un mancato conferimento.

I proponenti beneficiari sono tenuti a fornire i dati in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Ad eccezione dei casi in cui il conferimento risulti obbligatorio per legge, non vi è l'obbligo di fornire i dati stessi. Tuttavia, il mancato conferimento di (tutti o parte) dei dati può comportare l'irricevibilità o inammissibilità della domanda ovvero le altre conseguenze previste dalle disposizioni di legge applicabile, tra cui a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il proponente beneficiario alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o revoca o decadenza dalla concessione del contributo, nonché l'impossibilità di stipulare la Convenzione.

Modalità del trattamento e conservazione dei dati

Il trattamento sui dati dei proponenti beneficiari viene effettuato su supporto informatico/cartaceo; I dati personali vengono trattati dai dipendenti di Fincalabra, in qualità di incaricati del trattamento. Nel rispetto dei principi di liceità, di minimizzazione dei dati e delle finalità sopra indicate, il periodo di conservazione dei dati sarà pari al tempo necessario per lo svolgimento della conclusione della procedura di cui all'Avviso e delle successive attività istruttorie e di verifica sopra dettagliate, e, comunque, per il tempo necessario per il conseguimento delle specifiche finalità per le quali sono raccolti e trattati. La documentazione è conservata per almeno cinque anni a partire dal decreto di concessione del contributo e approvazione della graduatoria definitiva, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma anonima e aggregata, per fini di studio o statistici

Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali

La comunicazione dei dati ad altri titolari del trattamento ai fini dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri potrà avvenire laddove previsto da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento e comunque in conformità a quanto previsto nel GDPR e nel D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

I dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dai proponenti beneficiari ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e a ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/90 e ss. mm. Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi ultimi saranno all'uopo nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE n. 2016/679, previa verifica della conformità dell'attività degli stessi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. I dati potranno essere portati a conoscenza anche dei dipendenti regionali all'uopo autorizzati. I dati non saranno diffusi, eccetto i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione che saranno diffusi in conformità alle previsioni di legge ed, in particolare, secondo le norme in materia di pubblicità degli atti amministrativi sul sito internet di Fincalabra e/o della Regione Calabria, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative.

Trasferimento dei dati personali

I suoi dati non saranno trasferiti in Stati membri dell'Unione Europea e/o in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

Fincalabra S.p.A. non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui









all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Diritti dell'interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli 15 e ss. del Regolamento UE n. 2016/679, ivi incluso il diritto di:

- a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- d) ottenere la limitazione del trattamento;
- e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento, nei casi previsti dalla legge;
- g) revocare il consenso (ove applicabile) in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- h) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero ad altra a un'autorità di controllo eventualmente competente.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del trattamento Fincalabra S.p.A., con sede in Catanzaro, località Germaneto, Viale Europa snc c/o Cittadella regionale ed in particolare al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di Fincalabra S.p.A. raggiungibile all'email g.summaria@fincalabra.it e/o presso la sede della società all'indirizzo suindicato.

II/la sottoscritto/a	nato/a a	il
n	ella sua qualità di legale rappresentante dell'Imp	oresa richiedente
suoi dati per ricevere in telematico - in merito ac ACCC	l'informativa contenuta nell'Avviso ed acconsen formazioni – anche attraverso l'uso della posta I eventi e future iniziative promosse e/o gestite d NSENTO ACCONSENTO	cartacea e del canale telefonico e/o
Luogo e data	 Firma	
	Firma digita	ale del soggetto proponente









Allegato 6 - Manifestazione di interesse vincolante del Coinvestitore e dichiarazioni

Spettabile Fincalabra S.p.A.

Ogg	getto: Manifestazione	vincola			coinvestire nel ca i sensi del Regolam		
	sottoscritto/a (nom ZIP code, Provincia,			a (Stat	o, Comune) il (gg	/mm/aaaa) C	F residente in (Stato,
	in qualità di persona	fisica	(oppure)				
	in qualità di Legale F	Rapprese	ntante di	(deno	minazione legale de	lla persona giı	uridica)
	Legal Entity Identifi	er (LEI) c	ode:				
	con sede legale in (St	ato, CAP/	ZIP code, Pr	ovincia,	Comune, Indirizzo)		
	- iscritta al registro	delle Imp	rese Italiano	es (es	tremi iscrizione) co	dice fiscale:	, oppure
	- non iscritta al regi	stro delle	Imprese Ita	liano			
	DEC.	omaile					
	PEC:	eman:					
					DICHIARA		
A.	di aver preso visione, in oggetto;	essere co	onsapevole e	accetta	re tutte le condizion	i e le modalità	indicate nel Regolamento
В.	gli articoli 75 e 76 de altresì, la revoca deg	l D.P.R. n. li eventu periodo d	445/2000, j ali benefici ş i 2 anni deco	orevede già erog orrenti o	ndo in particolare c ati nonché il divieto la quando l'ammini	ne "La dichiar di accesso a strazione ha a	34 ha modificato, tra l'altro, azione mendace comporta, contributi, finanziamenti e dottato l'atto di decadenza" alla metà";
C.	comprendere l'eleva	to rischio tata, anco	o economico or più se di n	e finanz uova co	ziario che comporta stituzione e con bus	l'investiment	perfettamente in grado di to nel capitale di rischio in potenzialmente innovativi
D.	di essere in grado d l'eventuale perdita d					-	o individuale e familiare,
E.		16/679,	, riportata in	Appen	dice 6 all'Invito (I	isciplina Pri	degli articoli 13 e 14 del vacy) dichiarando, altresì, e dei predetti dati;
F.	di impegnarsi a coinv oggetto nelle seguent			a che op	era per il tramite	dello strume	nto FOVEC nell'impresa in
	Farms				Equity Value p	re-	%
	Forma tecnica	·	mporto		money		partecipazione
	Ampliare quanto nece						
,	(ssario)					









In alternativa alla compilazione delle tabelle di cui sopra il Coinvestitore potrà fornire documentazione contenete i dati e le informazioni richieste ed in particolare:

 copia di eventuali term sheet, contratti preliminari, contratti definitivi o altri impegni firmati purchè abbiano natura vincolante;

laddove abbia già proceduto all'investimento (purché successivamente alla presentazione della Proposta di Investimento da parte dell'Impresa Ammissibile), la documentazione relativa a tale investimento

(eventuale) richiedendo la seguente ripartizione asimmetrica dei profitti rispetto a Fincalabra:

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76, consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, l'Impresa sopra indicata decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata

che il Coinvestitore in epigrafe

- è un Investitore Privato come definito nel Regolamento Fovec;
- non è, alla Data della Proposta e alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione, una Parte Correlata dell'impresa oggetto della Proposta di Investimento a Fincalabra, né dei suoi soci ed amministratori o, nel caso di imprese da costituire, dei futuri soci ed amministratori come prospettati nel Business Plan;

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76, consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, l'Impresa sopra indicata decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata

(per i Coinvestitori che sono persone giuridiche)

che la persona giuridica rappresentata:

- a. ha restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione da autorità nazionali;
- b. è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione volontaria, non è sottoposto a fallimento o, a partire dal 16 maggio 2022, a liquidazione giudiziale prevista dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, non si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e, a partire dal 16 maggio 2022, dall'art. 95 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155;
- c. non ha conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti di Fincalabra S.p.A., nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il dichiarante;
- d. non è stabilito in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione Europea relativamente all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale, o le cui pratiche in materia fiscale non rispettano la raccomandazione della Commissione, del 6 dicembre 2010, concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale [C(2012)8805];
- e. non figura nella base centrale di dati sull'esclusione istituita e gestita dalla Commissione UE ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008;
- f. non ha amministratori e/o Legali Rappresentanti che hanno reso informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le scelte delle pubbliche amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
- g. non ha reso, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, anche con riferimento ad altri procedimenti, dichiarazioni mendaci;
- h. osserva gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispetta le norme dell'ordinamento giuridico italiano in









materia di: (i) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (ii) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale; (vi) tutela dell'ambiente;

- i. non si trova nelle condizioni ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dalla vigente Disciplina Antimafia, quando applicabile;
- j. non è stato oggetto di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; detto requisito deve esistere in capo al soggetto Contraente e al suo legale rappresentante;
- k. non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana;
- l. adotta tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;

m. non è destinataria di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, pronunciati per uno dei reati di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, vale a dire:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso art., nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
- iii. false comunicazioni sociali ai sensi degli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- iv. frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- v. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- vi. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni:
- vii. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- viii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

INOLTRE DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76, consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, il **Proponente** sopra indicato decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata

(per i Coinvestitori che sono persone giuridiche)

Che il sottoscritto, Legale Rappresentante del Coinvestitore dichiarante,

(per le imprese ancora non costituite)

Che il sottoscritto Coinvestitore persona fisica:

- a. non ha reso, neanche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le scelte delle pubbliche amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
- b. non ha reso, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, anche con riferimento ad altri procedimenti, dichiarazioni mendaci:
- c. non si trova nelle condizioni ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dalla vigente **Disciplina Antimafia**, quando applicabile;
- d. non è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;









- e. non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana;
- f. adotta tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
- g. non è destinatario di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, pronunciati per i Reati di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- h. non ha conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti di Fincalabra S.p.A., nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il **Coinvestitore** o il **Legale Rappresentante**;

che, per quanto a sua diretta conoscenza, nessuno dei Soggetti di cui all'articolo 80, comma 37, del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50, è destinatario di una condanna definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, pronunciati per i Reati di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, né si trova nelle condizioni di cui alla precedente lettera b):

SI IMPEGNA A

- comunicare tempestivamente a Fincalabra qualsiasi evento intervenuto successivamente alla
 presentazione della presente manifestazione di interesse vincolante che incida sui dati contenuti nel
 presente documento e nei documenti allegati o che incida sul possesso anche di uno solo requisito
 dichiarato ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, aggiornando la relativa dichiarazione sollevando
 Fincalabra da ogni conseguenza derivante dalla mancata notifica di dette variazioni;
- fornire su richiesta di Fincalabra, entro 10 giorni solari dalla richiesta medesima o i maggiori termini che saranno indicati nella richiesta medesima, le informazioni e i documenti richiesti tra i quali la dichiarazione da rendersi per rispettare la **Disciplina Antimafia**;
- consentire i controlli e gli accertamenti previsti dall'Invito che **Fincalabra o altri organismi deputati ai controlli** riterranno più opportuni in ordine ai dati dichiarati.

ALLEGA

- a. (eventuale) la documentazione relativa all'interesse all'investimento e/o l'esperienza, le competenze e le capacità quale investitore;
- b. (nel caso sottoscrizione con firma olografa) copia di un documento di identità in corso di validità;
- c. (nel caso di dichiarazioni rese per persone fisiche o giuridiche non soggette alla legislazione italiana) una relazione circa l'equipollenza dei requisiti posseduti dal Coinvestitore a quelli previsti dall'Invito e la relativa documentazione.

SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE E DATATO

Allegato 7 - Dichiarazione relativa ai potenziali conflitti di interesse

Spettabile Fincalabra S.p.A.

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)
nato/a a (Stato, Comune) il (gg/mm/aaaa) residente in (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)
codice fiscale
in qualità di Coinvestitore*,
in qualità di Legale Rappresentante di*:
(denominazione legale della persona giuridica)
con sede legale/fiscale in: (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)
codice fiscale
* cancellare la dizione non pertinente

VISTI

Oggetto: dichiarazione sui potenziali conflitti di interessi relativo alla Proposta di investimento nella società

- □ la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii., in particolare, l'art. 1, comma 9;
- □ il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e ss.mm.ii.;
- □ la deliberazione della Giunta Regionale del 1° aprile 2021 n. 177 "Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2021-2023";

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76, consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, il dichiarante sopra indicato decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata

 che alla data della sottoscrizione del presente documento <u>SUSSISTONO</u> i rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugali di seguito indicati con Dirigenti o Funzionari di Fincalabra S.p.A.. e i membri del **Comitato di Investimento**.

Nome _____ Cognome ____ Rapporto di parentela/affinità/coniugio _____

Nome ____ Cognome ____ Rapporto di parentela/affinità/coniugio _____

(replicare quanto necessario)

o in alternativa

 che alla data della sottoscrizione del presente documento <u>NON SUSSISTONO</u> i rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugali di seguito indicati con Dirigenti o Funzionari di Fincalabra S.p.A.. e i membri del **Comitato di** Investimento.

DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE

Allegato 8 - Dichiarazione dati per Disciplina Antimafia

Indicazioni sulla necessità di tale dichiarazione

Fincalabra per potere sottoscrivere i **Contratti di Investimento** deve verificare che i **Contraent**i (l'impresa oggetto dell'investimento, gli eventuali **Coinvestitori** e gli altri soci con cui stipula patti parasociali o contratti assimilabili) abbiano la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della **Disciplina Antimafia**.

A tal fine le persone fisiche che sono soggetti obbligati antimafia di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011

n. 159 devono rilasciare una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sui dati rilevanti per la Disciplina Antimafia resa in conformità al modello 4.

Ferma restando la disciplina di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, tali soggetti obbligati sono di norma i **Coinvestitori** o gli altro soci che sono persone fisiche e nel caso di società di capitali (Impresa Ammissibile, Coinvestitori o altri soci) quelle che ricoprono i seguenti ruoli:

- a. Legale Rappresentante;
- b. amministratori (intesi come tutti i componenti del consiglio di amministrazione);
- c. membri del collegio sindacale (inclusi i supplenti) o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile, il sindaco, nonché i soggetti che svolgono compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma1, lettera b) del D.Lgs 231/2001;
- d. procuratori e procuratori speciali che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone le scelte e gli indirizzi;
- e. direttore tecnico (se previsto);
- f. socio di maggioranza o unico socio in caso di società unipersonale, qualora tale socio sia una persona giuridica sono soggetti obbligati anche le persone fisiche che ricoprono uno dei ruoli di cui ai precedenti punti da 1 a 5 in tale socio persona giuridica.

Sono soggetti obbligati, inoltre, tutti "familiari conviventi" di tutti i soggetti obbligati antimafia di cui ai punti precedenti. Per familiari conviventi, si precisa si intende **"chiunque conviva"** con i soggetti obbligati antimafia, purché maggiorenne, secondo il significato di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 può essere resa da tutti i Soggetti Obbligati Antimafia che siano:

- 1. cittadini italiani;
- 2. cittadini degli Stati membri della UE;
- 3. cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, ma in tale caso, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani;
- 4. fuori dalle precedenti ipotesi (comma 2 dell'art. 3 D.P.R. 445/2000) nei casi in cui la produzione delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato Decreto, avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

Al di fuori dei casi elencati ai punti a), b), c) e d), i soggetti obbligati sono tenuti a fornire quanto all'uopo previsto dalla normativa applicabile vigente da definire in contraddittorio con Fincalabra, anche su proposta motivata dell'incaricato di cui all'art. 14, comma 3.

<u>Modello</u>

Spettabile Fincalabra S.p.A.

Oggetto: dichiarazione dei dati per le verifiche ai sensi della Disciplina Antimafia con riferimento all'investimento d	la parte di
Fincalabra nella società	

Il/La sottoscritto/a⁸ (nome e cognome) nato/a a (Stato, Comune) il (gg/mm/aaaa) residente in (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo) Codice fiscale

in qualità di Coinvestitore o socio persona fisica, oppure

in qualità di legale rappresentante di (denominazione della persona giuridica)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76, consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, il dichiarante sopra indicato decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,

di NON avere familiari conviventi (*) di maggiore età

oppure

di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età ai sensi dell'art. 85 D.Lgs 159/2011 e s.m.c. (D.Lgs.218/2012):

Nome Cognome	е	Luogo nascita	di	Data nascita	di	Comune residenza	di	CAP di residenza	C.F.	Parentela ⁹

(Ampliare se necessario)

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente, ai sensi della normativa vigente, qualunque variazione dovesse intervenire in merito ai familiari conviventi, come sopra indicati, dandone comunicazione a Fincalabra all'indirizzo di posta elettronica

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi degli artt.13 e 14 del Reg. UE 679/2016 (**Disciplina Privacy**) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE

Allegato 9 - Dichiarazione sulle Dimensioni di Impresa - Impresa autonoma

Spettabile Fincalabra S.p.A.

Oggetto: dichiarazione sulla dimensione di impresa - impresa autonoma.

Il/La sottoscritto/a(nome e cognome) nato/a a(Stato, Comune) il (gg/mm/aaaa) residente in(Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo) codice fiscale

in qualità di **Legale Rappresentante** di: (denominazione legale della persona giuridica) con sede legale/fiscale in: (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo) codice fiscale

Nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato I del Reg. (UE) N. 651/2014 (RGE),

DICHIARA

Che l'Impresa richiedente è definibile "IMPRESA AUTONOMA".

Pertanto, al fine della verifica delle dimensioni di **Impresa** e nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato I del Reg. (UE) N. 651/2014,

DICHIARA

Che il richiedente, in quanto IMPRESA AUTONOMA, ha

- occupati (ULA) nell'ultimo esercizio pari a ..
- occupati (ULA) nel penultimo esercizio pari a ..
- fatturato dell'ultimo bilancio pari a Euro(nota)
- fatturato del penultimo bilancio pari a Euro(nota)
- attivo patrimoniale dell'ultimo bilancio pari a Euro.....(nota)
- attivo patrimoniale del penultimo bilancio pari a Euro(nota)

NOTA

Riportare i dati degli ultimi due bilanci depositati, o, della dichiarazione dei redditi in caso di imprese non tenute al deposito dei bilanci. Nel caso in cui il richiedente non sia tenuto al deposito dei bilanci presso il **Registro delle Imprese Italiano** deve allegare copia della dichiarazione dei redditi o di altro documento equivalente dal quale si possano verificare i dati sopra indicati. Qualora siano intervenute successive variazioni (ad esempio in caso di fusioni, scissioni, cessioni o acquisti di aziende o rami di aziende) indicare i dati fornendo ogni documentazione a supporto di quanto indicato

DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE

Allegato 10 - Dichiarazione sulle Dimensioni di Impresa - Impresa che ha relazioni rilevanti con altre Imprese

Spettabile Fincalabra S.p.A.

Oggetto: dichiarazione sulla dimensione di impresa - impresa che ha relazioni rilevanti con altre imprese. Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) nato/a (Stato, Comune) il (gg/mm/aaaa) residente in (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo) codice fiscale

in qualità di Legale Rappresentante di:

(denominazione legale della persona giuridica) con sede legale/fiscale in: (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo) codice fiscale

Nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014 (RGE),

DICHIARA

Che l'impresa dichiarante HA UNA O PIU' RELAZIONI RILEVANTI AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA con le Imprese / Enti pubblici / altri soggetti di seguito indicati:

Nominativo e codice fiscale Impresa / Ente Pubblico / Altro Soggetto	Descrizione della relazione intercorrente	Inclusa nel Bilancio consolidato di:

(Ampliare se necessario)

Pertanto, al fine della verifica delle dimensioni di impresa e nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014,

DICHIARA

Che le informazioni necessarie per la verifica delle dimensioni di impresa sono quelle indicate nelle seguenti tabelle:

TABELLA 1 - Dati relativi all'impresa dichiarante

	r · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·											
Occupat	ti (ULA)	Totale	Attivo	Fatturato								
Penultimo Ultimo		Penultimo	Ultimo	Penultimo	Ultimo							
Bilancio Bilancio		Bilancio	Bilancio	Bilancio	Bilancio							

NOTA per la compilazione della tabella

Riportare i dati degli ultimi due bilanci depositati, o, della dichiarazione dei redditi in caso di imprese non tenute al deposito dei bilanci.

Nel caso in cui il richiedente non sia tenuto al deposito dei bilanci presso il **Registro delle Imprese Italiano** deve allegare copia della dichiarazione dei redditi o di altro documento equivalente dal quale si possano verificare i dati sopra indicati. Qualora siano intervenute successive variazioni (ad esempio in caso di fusioni, scissioni, cessioni o acquisti di aziende o rami di aziende) indicare i dati fornendo ogni documentazione a supporto di quanto indicato

In caso sia disponibile il bilancio consolidato (D. Lgs. n. 127 del 9 aprile 1991), riportare i dati del bilancio consolidato e non compilare le tabelle con i dati relativi alle Imprese consolidate.

TABELLA 2 - Dati relativi alle **Imprese Collegate**, direttamente e indirettamente, sia per il tramite di altre imprese che per il tramite di persone fisiche:

	Occupati (ULA)		Attivo pati	rimoniale	Fatturato		% Parte-
Impresa	Penultimo	Ultimo	Penultimo	Ultimo	Penultimo	Ultimo	cipa-
	bilancio	bilancio	bilancio	bilancio	bilancio	bilancio	zione

(Ampliare se necessario)

NOTA per la compilazione della tabella 2

Riportare i dati degli ultimi due bilanci depositati, o, della dichiarazione dei redditi in caso di imprese non tenute al deposito dei bilanci.

Nel caso in cui il richiedente non sia tenuto al deposito dei bilanci presso il **Registro delle Imprese Italiano** deve allegare copia della dichiarazione dei redditi o di altro documento equivalente dal quale si possano verificare i dati sopra indicati. Qualora siano intervenute successive variazioni (ad esempio in caso di fusioni, scissioni, cessioni da acquisti di aziende o rami di aziende) indicare i dati fornendo ogni documentazione a supporto di quanto indicato.

Non riportare i dati delle imprese incluse nel bilancio consolidato che comprende i dati dell'Impresa richiedente.

TABELLA 3 - dati relativi alle Imprese Associate (e loro Imprese Collegate)

	Occupati (ULA)		Attivo pati	rimoniale	Fatturato		% Parte-
Impresa	Penultimo bilancio	Ultimo bilancio	Penultimo bilancio	Ultimo bilancio	Penultimo bilancio	Ultimo bilancio	cipa- zione

(Ampliare se necessario)

NOTA per la compilazione della tabella 3

 $Riportare\ i\ dati\ degli\ ultimi\ due\ bilanci\ depositati,\ o,\ della\ dichiarazione\ dei\ redditi\ in\ caso\ di\ \textbf{Imprese}\ non\ tenute\ al\ deposito\ dei\ bilanci.$

Nel caso in cui il richiedente non sia tenuto al deposito dei bilanci presso il **Registro delle Imprese Italiano** deve allegare copia della dichiarazione dei redditi o di altro documento equivalente dal quale si possano verificare i dati sopra indicati. Qualora siano intervenute successive variazioni (ad esempio in caso di fusioni, scissioni, cessioni o acquisti di aziende o rami di aziende) indicare i dati fornendo ogni documentazione a supporto di quanto indicato.

Non riportare i dati delle imprese incluse nel bilancio consolidato che comprende i dati dell'impresa dichiarante.

DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE